SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 64

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 novembre 2014)

INDICE

BERGER: sulla sezione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano dell'albo nazionale dei gestori ambientali (4-01547) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) Pag. 1677

CENTINAIO: su un *black out* nella raffineria Eni di Ferrera Erbognone (Pavia) (4-00439) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 1679

CROSIO, ARRIGONI: sulla realizzazione di lavori di potenziamento della viabilità in Valtellina (4-01391) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1681

DE PIN ed altri: sulla realizzazione dello svincolo di S. Lucia di Piave (Treviso) (4-00029) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1683

DI BIAGIO: sulla fornitura di servizi informatici all'ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese (4-01834) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*) 1688

sull'alienazione della società RetItalia internazionale (4-01835) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*) 1690

sull'assunzione di personale presso l'Ice-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese (4-01836) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*) 1692

sull'assorbimento presso l'ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese del personale di Buonitalia S.p.A. (4-02452) (risp. CALENDA, *vice ministro dello sviluppo economico*) 1699

GIARRUSSO ed altri: su alcune misure di razionalizzazione della Direzione investigativa antimafia (4-02305) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*) 1704

MARGIOTTA: sulle modalità relative alle spedizioni transfrontaliere degli oli usati e di altri rifiuti pericolosi (4-01326) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 1710

PAGLIARI: sulla dotazione di mezzi del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma (4-02973) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1715

sulla dotazione di mezzi del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma (4-02974) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1716

PUGLIA ed altri: sulla soppressione del centro rifornimenti militari del Commissariato di Napoli (4-02054) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*) 1719

RANUCCI, FILIPPI: sull'implementazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) (4-01989) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1722

SANTANGELO ed altri: sul prospetto di realizzazione di un sistema di piste ciclabili nel comune di Erice (Trapani) (4-02796) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) N.A.

SONEGO: sulla presenza di residui radioattivi nel poligono di Cellina Meduna in provincia di Pordenone (4-01499) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*) 1729

STEFANI ed altri: sulla tutela sanitaria del personale militare e civile impegnato nella gestione dei flussi migratori (4-02302) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*) 1730

BERGER. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e succede all'albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal decreto legislativo n. 2 del 1997. È costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

l'articolo 212, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che le sezioni regionali e provinciali dell'albo siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente;

l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 406 del 1998, recante la disciplina dell'albo dei gestori dei rifiuti, dispone che i componenti delle sezioni regionali e provinciali di Trento e Bolzano durino in carica 5 anni;

con decreto del Ministro del 28 novembre 2008, prot. n. GAB-DEC-2008-000256, è stata determinata la composizione della sezione di Bolzano. In risposta alla nota prot. n. 0041333/TRI del 1° luglio 2013, sono disponibili già da alcuni mesi le designazioni del presidente della sezione di Bolzano e dei funzionari in rappresentanza della Giunta provinciale;

alla data odierna è decorso il termine quinquennale di durata del mandato per la sezione provinciale di Bolzano; la stessa è pertanto decaduta. Ciò determina l'impossibilità di deliberare sulle istanze di iscrizione, di revisione dell'iscrizione e di variazione dell'iscrizione all'albo presentate dalle imprese;

tale situazione comporta la paralisi delle attività della sezione in quanto istanze già istruite da parte della segreteria non possono trovare compimento nei confronti delle imprese;

considerato che:

le imprese chiedono di avere tempestive risposte da parte dell'amministrazione anche per non trovarsi di fronte ad ulteriori difficoltà che si accumulerebbero alle già note difficoltà finanziarie causate dalla grave crisi economica e allo svantaggio competitivo in cui versa da anni il settore dell'autotrasporto nazionale nei confronti della concorrenza estera;

l'impossibilità attuale di emettere gli atti di iscrizione e variazione dell'iscrizione all'albo potrebbe determinare in molti casi l'aggravamento di situazioni aziendali in affanno e la conseguente chiusura delle attività economiche interessate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile e urgente provvedere tempestivamente all'invio del decreto di nomina della sezione di Bolzano al fine di limitare i gravi danni che il protrarsi di questa situazione rischia di causare.

(4-01547)

(23 gennaio 2014)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si è richiamata l'attenzione sull'avvenuto decorso del termine di validità del mandato conferito a fine 2008 ai componenti la sezione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano dell'albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'art. 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e sulla conseguente impossibilità di deliberare sulle istanze di iscrizione e/o variazioni dell'iscrizione all'albo, con possibili ricadute negative sull'economia del settore.

A tal riguardo, nel rilevare, incidentalmente, che nei confronti dell'organo collegiale scaduto si applica la "proroga" di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, corre l'obbligo di riferire che con decreto n. 36 del 24 gennaio 2014, il Ministro ha provveduto a rinominare la sezione provinciale per una durata di 5 anni decorrente dalla data dello stesso provvedimento.

Tale ricostituzione è stata successivamente notificata per posta elettronica certificata il 29 gennaio 2014 alla Camera di commercio industria e artigianato di Bolzano, che assicura la segreteria della sezione, per cui, allo stato, l'organo collegiale è regolarmente nominato e funzionante.

In particolare, la sezione nella nuova composizione si è insediata il 6 febbraio 2014, riunendosi ad oggi per 8 volte in totale.

A fronte di 3.712 imprese iscritte, è stato precisato dalla sezione provinciale di Bolzano che tutte le istanze di iscrizione, rinnovo, variazione ed altro, pervenute entro la data dell'ultima riunione collegiale, sono state interamente e regolarmente evase.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(13 novembre 2014)

CENTINAIO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

il 3 giugno 2013, secondo quanto riportato da numerose notizie di stampa, a causa di una nube che ha avvolto le campagne a sud di Ferrera Erbognone (Pavia), circa 10 persone che stavano lavorando alla cascina Corradina e alla ditta Nova Mais hanno dovuto interrompere il lavoro a causa di un odore fortissimo proveniente dai vicini impianti della raffineria Eni di Sannazzaro de' Borgundi (Pavia);

questi lavoratori hanno lamentato sintomi quali conati di vomito, bruciore agli occhi e alla gola ed emicranie;

alcuni testimoni hanno affermato di aver sentito questo odore acre anche nella zona del tortonese;

la nube è stata una conseguenza della colonna di fiamme e di fumo uscita nei giorni scorsi dalla più alta delle ciminiere dello stabilimento petrolchimico Eni, che si estende sui territori comunali di Sannazzaro de' Borgundi e di Ferrera, causata da un *black out* di energia elettrica;

i contadini e gli operai della zona interessata hanno riferito che si è trattato un fenomeno sconosciuto, talmente intenso da far mancare il fiato, un odore simile a quello della cipolla,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano farsi parte attiva verso l'Eni al fine di sapere che tipo di sostanza sia uscita dalle ciminiere della raffineria, anche per informare la popolazione coinvolta su eventuali rischi per la salute.

(4-00439)

(27 giugno 2013)

RISPOSTA. - In relazione alla materia trattata nell'interrogazione, poiché essa non rientra nella competenza diretta attribuita a questo Ministero, occorre precisare preliminarmente che gli elementi conoscitivi concernenti il "fatto" denunciato sono stati forniti, nel corso di una apposita istruttoria, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'azienda sanitaria locale della provincia di Pavia.

Per prima cosa, si è appreso che la "nube che ha avvolto le campagne a sud di Ferrera Erbognone", in provincia di Pavia, è stata la conseguenza di un *black-out* di energia elettrica occorso il 30 maggio 2013 alla raffineria ENI di Sannazzaro de' Borgundi, che ha generato una colonna di fiamme e di fumo uscita dalla più alta delle ciminiere dello stabilimento. Risulta che il gestore dell'impianto abbia tempestivamente comunicato alle competenti autorità l'evento, causato da un disservizio della rete elettrica esterna che alimenta la raffineria. Tale fatto ha conseguentemente comportato il fermo generale degli impianti del complesso industriale con la contestuale attivazione dei sistemi di sicurezza (*blow down* e *torce*).

Venivano, quindi, intraprese tutte le misure per contenere gli eventuali effetti dell'emergenza. Al ripristino dell'alimentazione, avvenuto dopo circa 45 minuti, è iniziata la fase di riavviamento degli impianti e, dopo qualche ora, gli scarichi dai sistemi di sicurezza erano già ritornati in condizioni di normalità.

La ripartenza della raffineria, tuttavia, è un processo lungo. Seppure avviato tempestivamente dopo l'evento, esso ha visto la sua conclusione solo dopo alcuni giorni e, precisamente, il 9 marzo 2013. Ciò ha comportato una fase "transiente" per quanto riguarda le emissioni, dovuta principalmente al convogliamento dei gas in torcia durante l'azionamento di talune necessarie operazioni tecniche.

In particolare, è stato riferito dalla competente ASL che durante tale periodo non sono ad essa pervenute, da parte di medici o di punti di pronto soccorso della zona, segnalazioni concernenti sintomatologie manifestatesi nella popolazione che abita le zone circostanti alla raffineria.

Dai dati rilevati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria non si sono registrate alterazioni dei parametri. La stessa ASL ha precisato di aver tenuto sotto controllo con particolare attenzione i dati delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria afferenti alla rete della raffineria gestiti dall'Arpa Lombardia, nei periodi dal 30 maggio al 12 giugno 2013 e dal 18 luglio all'8 agosto 2013 (anche in concomitanza, perciò, alle segnalazioni pervenute per presunti disagi nella popolazione del territorio: episodio della sera tra il 2 e il 3 giugno e della sera del 28 luglio), rilevando

che in nessuna occasione si erano registrati valori superiori ai limiti normativi.

È stato riferito, altresì, che il dipartimento ARPA di Alessandria, in occasione della segnalazione del 2 luglio, per il monitoraggio dell'aria ha fatto uso di "*canister*", così da garantire elevati livelli di sensibilità, senza che venisse evidenziata la presenza sopra i limiti di rilevabilità strumentale per nessun inquinante tra i numerosi ricercati.

È stato anche rappresentato che la direzione del Dipartimento di prevenzione medica della stessa ASL aveva contattato telefonicamente gli abitanti di alcune cascine poste nelle vicinanze della raffineria, senza che da parte di questi venissero riferiti episodi di malessere o disturbi, pur confermando di aver osservato il fenomeno della fuoriuscita di fumo dalla torcia.

Per concludere, e con riferimento ad aspetti anche diversi, è stato riferito dal Ministero dello sviluppo economico che in relazione all'esigenza di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti petroliferi nell'ambito della attività degli impianti di oli minerali definiti strategici dalla legge n. 35 del 2012, è stata avviata una verifica in merito agli eventuali incidenti occorsi nell'arco del precedente quinquennio presso gli impianti di lavorazione di prodotti petroliferi del Paese che hanno provocato o rischiato di provocare il fermo temporaneo delle attività e le misure adottate nell'ambito dei suddetti eventi per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti stessi.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(7 novembre 2014)

CROSIO, ARRIGONI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di programma per il potenziamento e la riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina, l'ANAS ha in corso i lavori dello svincolo di Sant'Agata tra la strada statale 340-dir e la strada statale 38 dello Stelvio, con l'eliminazione del relativo passaggio a livello, nel tratto tra Colico e Chiavenna, in località pian di Spagna;

si tratta di un incrocio pericolosissimo che è diventato luogo di continui incidenti negli ultimi anni;

i lavori sono stati appaltati il 22 marzo 2012 al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Siciliana vie Srl e, successivamente, sono state svolte le operazioni di cantieramento e le attività propedeutiche alla bonifica bellica; purtroppo attualmente i lavori risultano fermi da circa 8 mesi;

dal verbale del 25 luglio 2012 del collegio di vigilanza dell'accordo di programma, si apprende che già in data 24 luglio 2012 l'ANAS aveva provveduto ad emanare un ordine di servizio per sollecitare la prosecuzione delle attività;

nello stesso verbale viene evidenziato che il compartimento ANAS di Milano e il competente ufficio legale della società avrebbero valutato la possibilità di procedere alla rescissione del contratto sottoscritto con RTI Siciliana vie Srl in considerazione dell'intervenuta risoluzione di un altro contratto già in essere tra il Compartimento di Torino e la stessa impresa per grave inadempimento *ex* art. 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006; in tal caso l'ANAS a giudizio degli interroganti dovrebbe in ogni caso poter riassegnare l'appalto alla seconda classificata senza indire nuova gara;

l'opera doveva essere conclusa per la fine dell'anno, ma oramai i tempi sono scaduti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire quali siano le cause del blocco dei lavori e quali siano le previsioni dell'ANAS in merito alla prosecuzione del contratto di appalto e alla nuova data di ultimazione dell'opera.

(4-01391)

(18 dicembre 2013)

RISPOSTA. - I lavori relativi alla realizzazione dello svincolo di Sant'Agata, tra la strada statale 340 dir e la strada statale 38, sono in corso di esecuzione con uno stato di avanzamento pari al 94 per cento. In particolare, ANAS riferisce che è in fase di realizzazione l'ultimo tratto della soletta inferiore del sottopasso e nel mese di ottobre 2014 sono iniziati i lavori di costruzione della rotatoria sulla statale 36.

Come segnalato, i lavori hanno effettivamente subito un rallentamento a causa della necessità di effettuare una perizia per estendere la soletta di fondo alle rampe di uscita del sottopasso ferroviario, realizzato nel corso dell'estate scorsa.

A seguito della sottoscrizione dell'atto di modifica della convenzione regolante il finanziamento da parte della Regione Lombardia, avvenu-

ta il 5 settembre 2014, è stata approvata la perizia di variante in data 24 settembre 2014.

L'ultimazione dell'opera è prevista per la fine del corrente mese di novembre.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

(13 novembre 2014)

DE PIN, GAETTI, MOLINARI, CIOFFI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI, COTTI, BATTISTA, BOCCHINO, SIMEONI, LEZZI, LUCIDI, PAGLINI, DONNO, BLUNDO, FATTORI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, MUSSINI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il progetto del casello A27 di Santa Lucia di Piave (Treviso), quale percorso ininterrotto tra vie adduttrici e casello, comporterebbe la distruzione di terreni agricoli per più di 1.000 ettari; tali terreni, a destinazione agricola, producono vini di assoluta eccellenza e si caratterizzano per la presenza di latterie, cantine, serre, agriturismi; lungo l'argine del Piave, l'*habitat* è tuttora integro, dotato di panorami che abbracciano il Castello di Collalto, le colline e l'arco montano prealpino;

considerato che, ancora a quanto risulta agli interroganti:

la realizzazione del casello e della relativa via di collegamento richiederebbe necessariamente varianti urbanistiche in palese contrasto con lo Statuto della Regione Veneto, di cui alla legge n. 340 del 1971, che asserisce che l'Amministrazione opera sia "per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani", sia "per garantire la conservazione ed il ripristino del patrimonio ambientale", sia "per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura" (art. 4);

tali progetti prevedono un'interferenza tra la viabilità e le zone di Grave del Piave, fiume Soligo e fosso di Negrisia, e precisamente una consistente modifica dell'argine ed un incremento dell'inquinamento acustico e atmosferico sia verso la zona agricola, sia all'interno dell'area protetta, sito di importanza comunitaria (SIC)-zona di protezione speciale (ZPS), Grave del Piave, con una conseguente incidenza negativa sulle specie e sugli ecosistemi dichiarati di interesse comunitario;

rilevato che, a giudizio degli interroganti, il nuovo casello autostradale è concepito come intermedio tra quelli già esistenti di Treviso Nord e Conegliano e servirebbe solo a far risparmiare, a chi ne usufruisce, tre o quattro minuti al massimo;

rilevato altresì che:

è divenuto definitivo il progetto della Pedemontana Veneta (cosiddetta Superstrada), il quale prevede la realizzazione di un nuovo svincolo con barriera di esazione a sud di Spresiano a soli 3 chilometri dal casello di Treviso Nord;

a seguito della realizzazione della barriera di esazione a Spresiano e del casello di Santa Lucia di Piave, vi sarebbe la presenza di ben tre caselli autostradali in un'area del raggio di 4,7 chilometri, a parere degli interroganti con evidente spreco di territorio e di risorse economiche, nonché con la determinazione di un'anomalia rispetto alle distanze medie tra i caselli autostradali che, in Italia, sono di circa 12 chilometri;

il costo delle opere progettate non è inferiore a 35 milioni di euro;

nel vicino Piave sono in atto, in forza del Piano regionale attività di cava (PRAC), adottato con deliberazione della Giunta regionale veneta n. 3121 del 23 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale veneta 7 settembre 1982, n. 44, attività estrattive: la cava di Bissa Storta, che si trova vicino al luogo dove sarà realizzato il casello autostradale, e la cava vicino a Tezze di Vazzola sono già pronte e predisposte per tali attività;

rilevato ancora che, a parere degli interroganti, i progetti della società autostrade per l'Italia SpA e della provincia di Treviso si pongono in netto ed evidente contrasto con la normativa europea, nazionale e regionale, nonché con i principi applicati dalla giurisprudenza europea e nazionale, in materia di tutela ed impatto ambientale: Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, che fa propri i principi già sanciti a livello internazionale da altre Convenzioni nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale (fra le altre, la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, e la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972); direttiva n. 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica, che trova fondamento nella Convenzione sulla biodiversità (Rio de Janeiro, 5 giugno 1992) e nella Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione di impatto ambientale del 25 febbraio 1991; direttiva 92/43/CE sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; direttiva 85/337/CEE, ora abrogata (art. 2, paragrafo 1); Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/96,

Commissione/Irlanda e sentenza, Sez. 2ª, 28 febbraio 2008 nel procedimento C-2/07; Costituzione italiana: artt. 3, 9 e 97, comma secondo; legge n. 241 del 1990; decreto legislativo n. 152 del 2006: artt. 5 e seguenti e 20; codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: art. 142; legge n. 109 del 1994, ora abrogata; circolare del Ministero dell'ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208; testo unico sulla espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001; legge regionale veneta n. 11 del 2009: artt. 2 e 22; Statuto della Regione Veneto di cui alla legge n. 340 del 1971: art. 4; Piano territoriale regionale di coordinamento Veneto (PTRC), adottato con delibera della Giunta regionale veneta 17 febbraio 2009, n. 372, e le relative Norme tecniche di attuazione; Piano territoriale di coordinamento provinciale di Treviso (PTCP), adottato con delibera 30 giugno 2008, C.P. n. 25/66401; Consiglio di Stato: sentenza, V Sez., 3 marzo-16 giugno 2009, n. 3849 e sentenza, IV Sez., n. 5760/2006,

si chiede di conoscere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché il progetto del nuovo casello sul percorso della A/27 nel Comune di Santa Lucia di Piave e della relativa viabilità di collegamento alle strade provinciali 34 e 92 non sia realizzato;

se non ritengano necessario evitare quelle che agli interroganti appaiono inevitabili conseguenze di una eventuale realizzazione del progetto: la distruzione di un territorio ad elevata vocazione agricola ed ambientale e lo spreco di risorse economiche.

(4-00029)

(3 aprile 2013)

RISPOSTA. - La realizzazione dello svincolo di Santa Lucia di Piave, seppur non contemplata nominativamente, rientra tra le previsioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c3, della vigente convenzione sottoscritta tra Anas SpA ed Autostrade per l'Italia SpA.

La società concessionaria ha redatto il progetto definitivo dell'opera e lo ha sottoposto alla preventiva approvazione dell'allora concedente Anas, che ha rilasciato la "validazione tecnica", propedeutica all'avvio delle successive fasi autorizzative, con provvedimento n. 86845 del 10 giugno 2009.

In data 2 ottobre 2009 Autostrade per l'Italia SpA ha richiesto al Ministero l'espletamento della procedura di verifica di conformità urbanisti-

ca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, relativamente al progetto definitivo denominato "autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (TV)", in comune di Santa Lucia di Piave (Treviso).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. DVA-2010-0019248 del 2 agosto 2010, ha determinato l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto, previa osservanza di specifiche prescrizioni e condizioni, e, in particolare, che i lavori per la realizzazione "dello svincolo autostradale devono essere iniziati dopo l'approvazione del progetto definitivo della strada provinciale di collegamento alle SS. PP. 34 e 92 - di competenza della Provincia di Treviso - e che la messa in esercizio dello svincolo deve essere contestuale a quella della viabilità accessoria allo stesso".

In data 9 agosto 2010, Autostrade per l'Italia, acquisita la determinazione del Ministero dell'ambiente, ha riproposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza per il procedimento di verifica di conformità urbanistica di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. In seguito, il Ministero ha convocato, per il giorno 10 marzo 2011, una conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383, per l'esame del progetto, invitando tutte le amministrazioni ed enti interessati dal procedimento, tenuti, quindi, per legge, a rilasciare pareri o atti di assenso, comunque denominati, di rispettiva competenza per le opere di interesse statale. In sede di conferenza dei servizi sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli sul progetto da parte di tutte le amministrazioni o enti interessati, seppure con prescrizioni o osservazioni, ad eccezione del parere negativo del rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

Nell'interrogazione si segnala, in particolare, che la realizzazione dell'opera "richiederebbe necessariamente varianti urbanistiche in palese contrasto con lo Statuto della Regione Veneto, di cui alla legge n. 340 del 1971". In merito si precisa che la Regione Veneto, in occasione della conferenza dei servizi ministeriale del 10 marzo 2011, con provvedimento n. 3802 del 5 gennaio 2011 a firma del presidente, sulla scorta del parere del comitato tecnico e della valutazione tecnica regionale n. 211 resa il 10 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

Per quanto concerne, poi, la presenza nell'area di più caselli autostradali, si fa presente che il progetto è inserito tra gli interventi previsti nell'ambito delle attività legate al V atto aggiuntivo alla concessione per l'esercizio di tratte autostradali tra Autostrade per l'Italia ed ANAS del 12 ottobre 2007. Inoltre la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Santa Lucia di Piave ha la funzione di rendere più permeabile l'autostrada al traffico locale. L'entrata in esercizio del nuovo svincolo si tradurrebbe, in-

fatti, in un trasferimento del traffico dalla viabilità ordinaria, in particolare dalla strada statale 13, a quella autostradale, in ragione di una maggiore vicinanza della nuova uscita autostradale alle attività antropiche localizzate immediatamente a nord del fiume Piave. Tale area è interessata dallo spostamento di un elevato numero di mezzi pesanti data la consistente presenza di aree industriali localizzate immediatamente a sud e a nord dell'asta della statale 13 "Pontebbana" che collega le due città. Infine nel corso della procedura espletata da questo Ministero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, non sono emerse soluzioni tecniche alternative in merito alla localizzazione dell'intervento così come proposto da Autostrade per l'Italia.

Peraltro, come sopra evidenziato, in sede di conferenza dei servizi gli enti locali coinvolti dall'infrastruttura (Comune di Santa Lucia di Piave e la Provincia di Treviso) hanno espresso parere favorevole al progetto.

Inoltre, con nota n. 7314 del 8 agosto 2011, il Ministro, constatata l'impossibilità, in sede di conferenza dei servizi, di assumere una determinazione conclusiva del procedimento, tenuto conto del citato parere negativo reso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri il ricorso alla procedura di cui al comma 4 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4, serie generale, del 5 gennaio 2013, è stato perfezionato, con conclusione favorevole, il procedimento d'intesa Stato-Regione Veneto, relativamente al progetto definitivo "autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave".

A seguito del citato decreto presidenziale, il Ministero, con decreto n. 2158 del 1° marzo 2013, ha accertato il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato-Regione Veneto del progetto, apponendo altresì il vincolo preordinato all'esproprio.

Per completezza d'informazione, per quanto concerne invece l'opera di competenza della Provincia di Treviso, si fa presente che al fine di superare la criticità originata (in sede di conferenza dei servizi provinciale, ai sensi della legge n. 241 del 1990) da un parere negativo espresso sull'opera da parte della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Veneto e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, l'intervento è stato esaminato nella seduta del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2013. In tale sede, il Consiglio dei ministri ha deliberato di condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dalla Regione e dalla Provincia di Treviso,

in merito all'istanza per l'esecuzione del collegamento tra le esistenti strade provinciali 34 e 92 con il nuovo casello A27 Mestre-Belluno e di dare atto che, entro tali limiti, sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ritenute accoglibili dalla Provincia di Treviso.

In data 11 luglio 2014, è stata inviata da Autostrade per l'Italia alla Provincia di Treviso un'apposita convenzione per la regolamentazione dell'intervento, che in sintesi prevede che: 1) la Provincia esegua l'acquisizione delle aree per la realizzazione dello svincolo e della viabilità di collegamento; 2) Autostrade per l'Italia realizzi lo svincolo autostradale e 3) la Provincia di Treviso realizzi la strada di collegamento. Qualora entro il 31 dicembre 2014 la Provincia di Treviso non avrà assunto formale impegno nei confronti di Autostrade per l'Italia, attraverso la sottoscrizione della convenzione, per la realizzazione dell'intervento sulla base della soluzione progettuale condivisa, il Ministero potrà procedere allo stralcio dell'intervento e all'eventuale individuazione di altre opere secondo quanto previsto all'articolo 14 della citata convenzione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

(13 novembre 2014)

DI BIAGIO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

RetItalia internazionale è la società di informatica *in house* all'Agenzia ex ICE, "Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane";

gli impiegati di RetItalia internazionale operano da più di 30 anni per la *mission* dell'ex ICE e, grazie alle competenze di tali professionisti dell'IT, RetItalia internazionale è stata in grado di offrire servizi professionali integrati, in un ampio spettro di aree tematiche, attraverso un approccio basato sull'utilizzo di metodologie, conoscenze e innovative tecnologie informatiche;

in data 22 gennaio 2013 l'Agenzia ICE ha deliberato la vendita di RetItalia internazionale per un contratto quinquennale pari a 15 milioni di euro (IVA inclusa), ossia 3 milioni di euro annui (IVA inclusa). Tale valore economico non consente la sopravvivenza lavorativa di più della metà del personale di RetItalia internazionale, poiché il costo della società è pari a circa 4,3 milioni (IVA esclusa);

in relazione alle limitate risorse rese disponibili dall'Agenzia ICE, le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;

per ovviare a ciò, salvaguardare gli investimenti fatti, capitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, si ritiene che la soluzione meno rischiosa per l'integrità del patrimonio informatico e la salvaguardia dei livelli occupazionali dei 65 lavoratori della società sia quella di mantenere RetItalia internazionale nel circuito della pubblica amministrazione;

il Vice Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda si è occupato in prima persona della situazione drammatica degli impiegati di RetItalia internazionale contribuendo attivamente ad alleggerire una cassa integrazione estremamente penalizzante avviata nel mese di maggio del 2012;

i rappresentanti sindacali della società non sono stati informati dei dati contenuti dalla relazione dell'*advisor* che ha redatto la *due diligence* e il bando di gara;

risulta che l'incontro con ICE e con l'*adivisor*, avvenuto il 24 settembre 2013, abbia destato ulteriori notevoli preoccupazioni sulla piena collocazione di tutti i lavoratori della società. Le agitazioni sono legate all'assenza di riscontri certi in merito alla salvaguardia di tutti i posti di lavoro a poche settimane dall'emissione del bando di gara per la vendita della società;

risulta ulteriormente all'interrogante che il bando di gara ammonti a circa 3 milioni di euro inclusa IVA, vale a dire circa 2,3 milioni, che risulta insufficiente per la garanzia dei livelli occupazionali; che siano esclusi dal bando e dal contratto di due progetti di rilievo e di carattere strategico, assegnati nel 2011 e nel 2012 dal Ministero come il portale "Made in Italy" e l'"International trade hub-Italia",

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno compromesso la salvaguardia dei posti di lavoro, prima di procedere alla consegna del bando di gara all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

se il Ministro in indirizzo intenda procedere alla sospensione della pubblicazione del bando di gara al fine di trovare soluzioni per garantire la piena occupazione dei lavoratori di RetItalia internazionale e non per ultimo, per mantenere competenze e conoscenze all'interno del circuito della pubblica amministrazione, in linea con quanto già chiesto negli emendamenti presentati a favore di RetItalia internazionale a disegni di legge nel corso della XVI e della XVII Legislatura.

(4-01834)

(11 marzo 2014)

DI BIAGIO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

all'articolo 1, comma 562, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è stato abrogato l'obbligo di vendita delle società *in house* consentendo nel contempo la mobilità tra le società partecipate dalla pubblica amministrazione;

alla luce della modifica normativa, sarebbe venuta meno la disposizione che legittimava l'alienazione di specifiche società *in house*, come RetItalia internazionale SpA, società *in house* dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

RetItalia internazionale attualmente svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'Ice, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'Ice e alle piccole e medie imprese italiane;

malgrado l'evoluzione normativa, il progetto di vendita della società *in house* resta valido e con esso il rischio di perdita del lavoro per 65 lavoratori, formati e specializzati e autori di progetti di informatizzazione particolarmente strategici e significativi per l'operatività della stessa Agenzia per la promozione;

risulta all'interrogante che il 15 gennaio 2014 dovrebbe svolgersi l'aggiudicazione della gara per la vendita della società, tale da consentire il perfezionamento del progetto di alienazione, malgrado i reiterati tentativi dei lavoratori di aprire un varco di confronto con il Ministero dello sviluppo economico e nonostante i molteplici interventi parlamentari che si sono succeduti negli ultimi mesi;

considerando il rinnovato ruolo dell'internazionalizzazione e delle politiche a tutela e promozione del *made in Italy* e della funzionalità dell'Ice-Agenzia per la promozione, segnatamente alla luce delle rinnovate disponibilità di risorse riconosciute con la legge di stabilità 2014, sarebbe altamente contradditorio consentire un così vistoso depauperamento del capitale professionale e umano finora maturato nell'ambito dell'amministrazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per consentire la sospensione della procedura di alienazione di RetItalia internazionale SpA, in ragione della sopravvenuta modifica normativa in materia di mantenimento delle società *in house*.

(4-01835)

(11 marzo 2014)

RISPOSTA.(*) - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-01834 e 4-01835.

In data 20 novembre 2013 l'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* 5a serie speciale parte I e sul proprio sito istituzionale, il capitolato di gara ed il collegato contratto quinquennale di fornitura di servizi informativi all'Agenzia stessa.

Nel corso del mese di dicembre si è venuti a conoscenza di quanto accolto con emendamento nella proposta di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", poi diventato art. 1, comma 562, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevedeva l'abrogazione dell'obbligo di alienazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Considerata la procedura di gara in corso, il consiglio di amministrazione dell'Ice-Agenzia con propria delibera del 17 dicembre 2013 ha stabilito di dare esecuzione alla gara alla luce delle seguenti considerazioni: a) l'esigenza dell'Ice-Agenzia di proseguire nell'azione di contenimento dei costi, alla luce dei reiterati provvedimenti di *spending review* e inseriti anch'essi nella legge di bilancio 2014-2016 e degli stringenti limiti di disponibilità di bilancio da dedicare a copertura dei costi di mantenimento e funzionamento della società controllata; b) le disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 come convertito, non espressamente abrogate dal dispositivo ci-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tato e, pertanto, da considerarsi a tutt'oggi in vigore, per espressa decisione del legislatore, potrebbero necessariamente comportare il divieto di acquisizione di beni e servizi informatici attraverso affidamenti diretti del contratto di servizio a partire dal 1° gennaio 2014, essendo invece necessario operare solo attraverso procedure di gara; c) in ogni caso, l'alienazione della società si prefigge di salvaguardare le conoscenze maturate e i livelli occupazionali garantendo una maggiore opportunità di riqualificazione societaria, attraverso il mantenimento di un contratto quinquennale di servizi che assicura la continuità operativa della struttura, dando al contempo ampia opportunità di operare anche nel libero mercato; d) infine, considerato che, la procedura di gara che si è svolta ha rispettato le norme vigenti in materia, il proseguimento della procedura di alienazione, ormai nella sua fase finale, assicura una maggiore efficienza economico-amministrativa anche alla luce del principio di economicità e conservazione dell'azione amministrativa.

Attualmente la procedura si trova nella fase di *stand still* che segue l'aggiudicazione definitiva non efficace (deliberata il 4 marzo 2014) ed è in corso la verifica del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. A conclusione della fase di verifica dei requisiti morali l'Ice-Agenzia dovrà procedere con la stipula del contratto.

Il Vice ministro dello sviluppo economico
CALENDA

(27 marzo 2014)

DI BIAGIO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2008, veniva autorizzata l'indizione di nuovi concorsi per l'assunzione di 360 unità di personale, di cui 107 funzionari, presso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (Ice);

in data 21 ottobre 2008 veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 82, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 107 posti nei ruoli del personale dell'Ice, area funzionale «C», posizione economica «C1», le cui dinamiche di svolgimento si sono protratte per circa due anni, concludendosi con una graduatoria definitiva di 107 vincitori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 30 aprile 2010;

l'assunzione dei primi 4 vincitori avveniva soltanto nella primavera del 2011, malgrado l'autorizzazione fosse stata definita nel luglio 2010;

appare opportuno evidenziare che nel contempo mutava anche la configurazione amministrativa dell'Ice: con l'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, veniva infatti disposta la soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

successivamente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2011, si autorizzava l'assunzione di 12 unità, di cui 7 provenienti dalla suddetta graduatoria dei vincitori di concorso;

con l'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata istituita «l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze»;

in data 21 aprile 2012, su richiesta dell'ufficio affari generali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, sollecitato quest'ultimo da un'interrogazione parlamentare del gennaio 2012 (3-2004 della Camera), l'Avvocatura generale dello Stato emetteva un parere nel quale si sosteneva l'efficacia dell'autorizzazione ad assumere personale ex Ice a norma del suddetto decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 14, comma 17: «Le funzioni attribuite all'Ice dalla normativa vigente e le inerenti dotazioni di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi (...) sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente organizzato»;

il parere autorizzava l'Ice-Agenzia ad assumere le 7 unità di personale, sostenendo al contempo la successione nei rapporti attivi e passivi dall'ex Istituto per il commercio con l'estero al Ministero dello sviluppo economico, alla luce del quale veniva definito il proseguimento del rapporto instaurato con la procedura concorsuale da parte del soggetto successore. Inoltre l'Avvocatura dello Stato affermava che i vincitori del concorso vantassero comunque un diritto all'assunzione parificabile a quello del personale già in servizio presso l'ex Ice;

in data 4 giugno 2012, con bando interno di "avviso della procedura valutativa del personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli del soppresso Istituto", ai sensi del citato art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2001, si procedeva a dare attuazione alle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri per la creazione dell'Agenzia;

alla luce del bando è stato disposto che solo 450 dei 590 dipendenti dell'ex Ice sarebbero stati selezionati e inquadrati nella nuova Agenzia, prevedendo per le restanti 140 unità la messa in mobilità al Ministero dello sviluppo economico;

alle suddette criticità vanno ad aggiungersi anche discutibili manovre normative successivamente intervenute: l'articolo 12, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che «le funzioni, già svolte da Buonitalia SpA in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», nonché prevede «il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia SpA in liquidazione» alla stessa Agenzia. In data 28 febbraio 2013 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto attuativo, operando con tale intervento un'equiparazione tra il personale assunto per chiamata diretta, quello di Buonitalia, al personale di un ente pubblico assunto mediante procedure concorsuali;

appare significativo sottolineare che in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata 3-02575, nell'aula della Camera in data 31 ottobre 2012 sulla medesima materia, il Ministro per i rapporti con il Parlamento *pro tempore* ha evidenziato che per i restanti 96 posti dell'originaria graduatoria dei 107 "non si configura un diritto in senso proprio, ma solo un'aspettativa all'assunzione, in quanto l'amministrazione ha una mera facoltà di assumere nel rispetto del limite del 20 per cento del *turnover* ", evidenziando altresì l'assicurazione per "l'impegno a far sì che l'agenzia e il Ministero, nel rispetto della normativa vigente, possano avvalersi delle graduatorie per tutto il periodo di validità delle stesse e per i propri eventuali ulteriori fabbisogni di personale (...) in sede di predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalla legge istitutiva dell'Ice per il trasferimento all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico delle risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo al soppresso Istituto";

in data 28 dicembre 2012 il decreto interministeriale ha approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ice-Agenzia formalizzandone la configurazione della nuova struttura; nella stessa data il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Individuazione delle risorse strumentali, finanziarie dei rapporti giuridici attivi e passivi e delle risorse umane facenti capo al soppresso Istituto Ice da trasferire all'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane al Ministero dello sviluppo economico", emanato in attuazione dell'articolo 14, commi 17-27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha disposto all'articolo 4, comma 6, che questa utilizzi "le graduatorie vigenti del soppresso istituto nazionale per il commercio estero (ICE) in caso di fabbisogno di personale di pari qualifica";

alla luce di ciò, segnatamente alla luce delle risultanze del concorso interno e la conseguente messa in mobilità di lavoratori, a cui si aggiungono le, sebbene discutibili, dinamiche di stabilizzazione del personale di Buonitalia, a seguito di specifico intervento normativo in una cornice condizionata da limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione (blocco del *turnover*), l'ipotesi di utilizzo, ai sensi del suindicato decreto attuativo, delle graduatorie vigenti risulta complessa da percorrere;

appare opportuno sottolineare ulteriormente che la stessa graduatoria, la cui validità era originariamente prorogata al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stata oggetto di ulteriori interventi a seguito della sentenza n. 7777/2012 del Tar Lazio che ha accolto il ricorso di due candidati, ordinando la rinnovazione della prova orale degli stessi: con determinazione dell'Ice-Agenzia n.150 del 17 luglio 2013 è stato notificato che la graduatoria generale di merito definitiva attualmente vigente è stata predisposta dalla commissione esaminatrice ed è stata formulata sulla base della rinnovazione;

come evidenzia la determinazione "la data di assunzione dei vincitori è subordinata al rilascio, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, della prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale della Pubblica Amministrazione";

alla luce della rinnovata configurazione funzionale ed organizzativa dell'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e segnatamente del carattere strategico degli obiettivi che la stessa si prefigge, anche alla luce del fatto che la legge di stabilità per il 2013 ha previsto, all'articolo, 1 comma 474, un incremento delle risorse destinate al funzionamento della stessa, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013, lasciando prefigurare uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel comparto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare, l'ipotesi di un'implementazione di risorse umane, attingendo da una graduatoria vigente, è da considerarsi funzionale alla *mission*;

appare ulteriormente opportuno evidenziare che il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, evidenziando una non trascurabile attenzione del Governo verso un rinnovato quanto legittimo coinvolgimento delle professionalità "disattese" delle graduatorie attualmente in *stand-by* della pubblica amministrazione, anche alla luce di quanto sottolineato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia che, a margine del Consiglio dei ministri che ha varato lo stesso provvedimento, ha evidenziato che "bisogna prioritariamente as-

sumere quei tanti ragazzi che hanno vinto un concorso in questi anni ma non sono stati messi in servizio";

considerato che:

si ritiene importante segnalare, ulteriormente, che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) al comma 478 dell'articolo 1, modificando l'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone il transito del personale dipendente della società Buonitalia SpA, posta in liquidazione, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, prevede che gli ex dipendenti di Buonitalia possono esser inquadrati nei ruoli dell'Agenzia anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, ed anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze;

il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», attualmente all'esame della Camera, prevede all'articolo 5, comma 1, importanti stanziamenti "Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo": tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dalla legge di stabilità 2014 che nella tabella C nella missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" ha previsto un incremento di oltre 10 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia;

sebbene il decreto "destinazione Italia" abbia chiaramente evidenziato l'esigenza di valorizzare le dinamiche di internazionalizzazione e promozione del *made in Italy*, anche alla luce dei cospicui stanziamenti legittimati dal medesimo provvedimento, risulta all'interrogante che l'Ice intende far fronte a questa rinnovata esigenza operativa con il coinvolgimento di lavoratori con contratto flessibile, così come emerge dal piano della *performance* per il triennio 2013-2015 dell'Istituto, per cui si legge "Per far fronte alle previste carenze, l'Agenzia farà ricorso alle tipologie di lavoro flessibile, alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per esigenze temporanee su specifici progetti promozionali e/o istituzionali e si avvarrà di personale assunto con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi";

appare necessario inquadrare questa previsione alla luce di quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa al decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, nella quale è disposto che "le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determi-

nato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. la norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso";

infatti, si ritiene poco plausibile la sussistenza di "esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale", in ragione del fatto che eventuali nuovi contratti di lavoro "precario" dovrebbero essere stipulati per far fronte a vacanze scaturite da cessazioni di lavoro: come si legge nel piano della *performance* "Nel biennio 2011-2012 l'ex-Istituto ha registrato 64 cessazioni dal lavoro motivate da raggiunti limiti di età, dalla maturazione del requisito dei 40 anni di contribuzione (art. 72, c. 11, decreto-legge n. 112 del 2008), dalle dimissioni volontarie, a queste si aggiungeranno 13 cessazioni previste dal lavoro nell'arco del triennio 2013-15";

la suddetta configurazione occupazionale che delinea la sussistenza di molteplici vacanze in occupazioni precedentemente svolte da profili con contratto a tempo indeterminato, sollecita più di un dubbio in merito all'ipotesi che queste possano essere colmate da collaborazioni di tipo "precario", segnatamente alla luce del nuovo ruolo che l'Ice si appresterebbe a ricoprire sotto il profilo delle potenzialità e delle progettualità;

emerge in maniera piuttosto chiara la volontà da parte dell'Ice-Agenzia per la promozione di legittimare la proliferazione di nuovi contratti di natura flessibile, eventualmente gestibili attraverso l'attività di agenzie interinali, per esigenze operative che non si possono considerare, quindi, di natura eccezionale, anche in considerazione della *mission* del decreto "destinazione Italia";

sarebbe auspicabile, alla luce della rinnovata progettualità riconosciuta all'Ice-Agenzia, segnatamente alla luce del decreto "destinazione Italia", dunque per le finalità di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 5, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'autorizzazione ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità,

si chiede di sapere quali siano le ragioni ostative alla possibilità di procedere all'integrazione dei vincitori del concorso di cui in premessa, la cui utilità e necessità operativa appare certamente evidente alla luce delle recenti nuovi "potenziamenti" ed interventi di valorizzazione dei progetti di internazionalizzazione e di promozione del *made in Italy* e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda eventualmente avviare al fine di esorcizzare l'ipotesi di legittimazione di lavoro flessibile finalizzato a far fronte ad esi-

genze che non possono qualificarsi come "di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale".

(4-01836)

(11 marzo 2014)

RISPOSTA. - In via preliminare, si evidenzia che l'interrogante fornisce un'attenta ricostruzione delle diverse fasi della vicenda e, in particolare: degli unanimi pareri espressi dalle amministrazioni competenti sulla legittimità per l'Agenzia di avvalersi dello scorrimento della graduatoria dei vincitori di concorso per 107 posti di funzionario (posizione C1) bandito nel 2008 dal soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero per la copertura dei posti vacanti; delle norme intervenute in materia di assorbimento presso l'Ice-Agenzia del personale di Buonitalia SpA; delle numerose risposte già ottenute a precedenti, analoghe interrogazioni, in cui il Ministro aveva ribadita l'attenzione alle legittime aspettative dei vincitori del concorso e la volontà di rispondere loro, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione; della circolare del Dipartimento della funzione pubblica che dispone la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti a tempo determinato attingendo anche dalle graduatorie dei concorsi relativi ad assunzioni a tempo indeterminato.

Appare necessario fornire un riepilogo riguardante la situazione dei vincitori non assunti dei concorsi espletati dall'ex Ice.

Le assunzioni finora effettuate riguardano 12 unità del concorso suddetto e la soppressione dell'Istituto, il ridimensionamento della dotazione organica dell'Agenzia e le norme restrittive sul regime assunzionale, consentiranno di fatto nel tempo l'assorbimento di poche ulteriori unità. I vincitori non assunti, in alternativa all'assunzione a tempo indeterminato, rivolgono istanza di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni". Tale disposizione ha apportato importanti modifiche all'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche, prevedendo nello specifico che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata dalla graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".

Tali assunzioni si svolgono sotto l'aspetto ordinamentale, tenendo conto della disciplina di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (necessità che esse avvengano per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale) e sotto l'aspetto finanziario nei limiti di spesa dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), fatte salve le deroghe previste dalla legge. Il mancato rispetto dei limiti di cui al citato comma 28 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

L'amministrazione dell'Ice-Agenzia ritiene necessario dar seguito *in primis* a quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, relativamente al trasferimento delle risorse umane di Buonitalia SpA in liquidazione nei ruoli dell'Ice del personale ex Buonitalia, previa acquisizione delle tabelle di corrispondenza e in relazione alla richiesta esposta dall'interrogante, sta predisponendo richiesta di parere al Dipartimento della funzione pubblica in merito alle istanze presentate dai vincitori di concorso non assunti circa le migliori possibilità di utilizzo degli stessi.

Circa la menzionata integrazione dello stanziamento pubblico annuale destinato all'Agenzia, si fa presente che lo stesso non riguarda le spese obbligatorie, nelle quali rientrano i costi per il personale, ma le cosiddette spese di funzionamento, destinate alla copertura dei costi di gestione degli uffici all'estero che, presidiando i principali mercati, rappresentano l'elemento qualificante del sostegno offerto dal sistema pubblico ai percorsi d'internazionalizzazione delle nostre imprese.

Occorre pertanto confermare che, purtroppo, non sussistono le condizioni perché l'Ice-Agenzia proceda ad assunzioni a tempo indeterminato in deroga alle vigenti norme sul *turnover* nelle amministrazioni pubbliche, ma che sarà attuato ogni possibile sforzo per non disattendere le istanze espresse dall'interrogante.

Il Vice ministro dello sviluppo economico
CALENDA

(27 marzo 2014)

DI BIAGIO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 18-*bis* dell'articolo 12 ha disposto la soppressione della Buonitalia SpA, già in liquidazione dal 13 settembre 2011, con attribuzione delle funzioni all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice;

si prevedeva anche che, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 15 agosto 2012, venisse emanato un primo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per disporre il trasferimento all'Agenzia delle funzioni e delle risorse umane;

con tale decreto, inoltre, sarebbe dovuta essere approvata una tabella di corrispondenza che inquadrasse nei ruoli dell'Agenzia i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Buonitalia SpA al 31 dicembre 2011, ma ciò sarebbe dovuto avvenire a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente,

ai dipendenti trasferiti avrebbe dovuto essere mantenuto il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento e, nel caso in cui il trattamento fosse più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti avrebbero percepito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

il decreto è stato emanato il 28 febbraio 2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2013, n. 57, oltre il termine assegnato e senza l'approvazione della tabella di corrispondenza;

il 31 luglio 2013, il Tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato con sentenza l'illegittimità del licenziamento dei 19 lavoratori a tempo indeterminato della Buonitalia SpA in liquidazione poiché intervenuto successivamente al trasferimento *ex lege* del personale dipendente all'Agenzia con addebito alla stessa Agenzia del mancato trasferimento e della mancata attuazione del disposto normativo;

i lavoratori di Buonitalia SpA in liquidazione hanno notificato all'Agenzia, nella persona del suo presidente *pro tempore*, Riccardo Maria Monti, un atto di costituzione in mora e diffida ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice penale, al quale è seguito, decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia avesse provveduto a dare attuazione al disposto normativo, il 14 febbraio 2014, ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma;

successivamente è stata emanata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'articolo 1, comma 478 prevede che: «All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati" sono sostituite dalle seguenti: "di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,"»;

il 13 gennaio 2014, il TAR del Lazio sezione II ter ha accertato l'inadempienza dei Ministeri competenti per la mancata allegazione al decreto della tabella di corrispondenza di cui al comma 18-*bis* dell'articolo 12, obbligandoli a provvedere nel termine di 60 giorni con condanna al pagamento delle spese legali;

con sentenza del Tribunale del lavoro di Roma, notificatale il 28 febbraio 2014, l'Agenzia è stata condannata a dare immediata attuazione alle disposizioni illegittimamente disattese e conseguentemente ad assumere i ricorrenti, ex dipendenti di Buonitalia SpA, corrispondendo loro le mensilità pregresse dal 28 febbraio 2013, nonché al pagamento delle spese legali,

con risposta ad una precedente interrogazione (4-01851), il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha evidenziato come l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice abbia completato tutte le attività propedeutiche allo svolgimento della procedura selettiva,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine ai fatti rappresentati e quali iniziative di sua competenza intenda adottare al fine di garantire la piena e rapida applicazione di quanto disposto dalla normativa che consente il trasferimento del personale ex Buonitalia all'Agenzia, anche al fine di evitare un ulteriore danno erariale;

se non intenda intraprendere iniziative volte ad assicurare che l'assunzione avvenga mediante una selezione per titoli, come previsto dalla normativa, anziché mediante un concorso che l'Agenzia vorrebbe bandire;

quali azioni intenda adottare al fine di garantire i diritti dei lavoratori ex Buonitalia SpA in liquidazione e assicurare loro la continuità lavorativa e salariale, nelle more della loro assunzione.

(4-02452)

(9 luglio 2014)

RISPOSTA. - Il comma 18-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, recentemente modificato dalla legge di stabilità per il 2014, subordina comunque, e in ogni caso, il trasferimento del personale di Buonitalia SpA in liquidazione presso l'Ice-Agenzia, all'emanazione (mediante apposito decreto, a oggi non ancora adottato, ma che risulta in corso di registrazione da parte degli organi di controllo a cura del Ministero delle politiche agricole) di una specifica tabella di corrispondenza che ne consenta l'inquadramento nei ruoli dell'Ice-Agenzia, previo espletamento di un'apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità. La disposizione non prevede alcun trasferimento automatico e immediato, né prevede esplicitamente alcuna selezione per titoli, bensì individua delle precise condizioni: l'approvazione della tabella di corrispondenza e l'espletamento della prova selettiva di verifica dell'idoneità dei personale.

Tale interpretazione della disposizione corrisponde a quanto in essa previsto ed è in linea con le indicazioni fornite da Dipartimento della funzione pubblica attraverso specifico parere, nel quale è stata descritta la stessa procedura ed è stato delineato l'*iter* da seguire, al fine di dare esecuzione al dettato normativo.

Il decreto interministeriale del 28 febbraio 2013 individua, attraverso uno specifico elenco nominativo allegato, esclusivamente il personale dipendente di Buonitalia SpA in liquidazione da trasferire con le modalità previste dalla legge.

In ordine alle modalità di espletamento della procedura selettiva di verifica de l'Agenzia ha osservato quanto segue.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), il quale dispone che «Il personale della società (Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A.), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, alla Regione».

Il motivo della decisione è che «in mancanza di un concorso pubblico, l'accesso del personale proveniente dalla Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A. all'impiego di ruolo presso l'amministrazione regionale, senza alcuna certezza di un serio filtro selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione».

Nel rispetto dei principi costituzionali, lo stesso comma 18-*bis* ha previsto una procedura selettiva di verifica dell'idoneità e in tal senso l'Ice-Agenzia procederà a effettuare tale verifica attraverso una selezione atta ad assicurare un accertamento dell'idoneità profèssionale dei lavoratori ex dipendenti di Buonitalia SpA, che saranno chiamati a svolgere le proprie funzioni presso l'Ice-Agenzia.

Le norme contrattuali di riferimento del comparto Ministeri indicano chiaramente le mansioni e i requisiti di accesso per ciascun'area d'inquadramento su cui è basato il sistema di classificazione del personale che devono essere coerenti con le professionalità da selezionare. Una selezione per titoli avrebbe consentito la verifica del possesso dei requisiti per accedere alle varie aree d'inquadramento, ma non sarebbe stata in grado di accertare l'idoneità professionale degli ex dipendenti Buonitalia SpA a svolgere le mansioni proprie delle aree d'inquadramento, in linea con la specificità dell'attività dell'Ice-Agenzia e con il contratto di riferimento.

L'allegato al decreto interministeriale del 28 febbraio 2013, con cui sono state individuale nominativamente le risorse umane di Buonitalia SpA in liquidazione da trasferire, indica i dati anagrafici, i livelli d'inquadramento, la funzione e il titolo di studio posseduto dal personale di detta società. La tabella d'inquadramento, come detto, prevede la distribuzione di tali dipendenti nell'area dirigenziale, nella terza e nella seconda area del comparto Ministeri, comparto a cui dalla data della sua istituzione è inserita anche l'Ice-Agenzia. È lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri - quadriennio normativo 2006-2009, a prevedere i requisiti per l'accesso a tali aree d'inquadramento, quali ad esempio il possesso di un titolo di studio specifico coerente con le professionalità da selezionare.

Un'eventuale selezione per titoli avrebbe dovuto necessariamente tenere conto, nell'individuazione di quelli che meglio rispondessero alle esigenze dell'Ice-Agenzia, sia dei requisiti prescritti dal contratto collettivo comparto ministeri (quale ad esempio il possesso del titolo di studio previsto per il livello d'inquadramento), sia di quelli più coerenti con la specificità delle funzioni e dei compiti attribuiti alla stessa, dalla legge d'istituzione (per esempio la presentazione di titoli comprovanti la conoscenza di una o più lingue straniere).

Dall'esame dei titoli di studio in possesso degli ex dipendenti di Buonitalia SpA in liquidazione indicati nella tabella allegata al decreto interministeriale 28 febbraio 2013 emerge come non tutto tale personale abbia i requisiti prescritti dal contratto collettivo di lavoro comparto ministeri.

La procedura selettiva prevista dall'Ice-Agenzia sembra, pertanto, garantire sia la partecipazione alla stessa dei dipendenti ex Buonitalia SpA elencati nel citato decreto interministeriale sia il rispetto dei principi costitu-

zionali, consentendo così di accertare la loro idoneità a ricoprire le mansioni proprie dell'area d'inquadramento.

Si informa infine, da quanto riferito dal Ministero delle politiche agricole, relativamente all'approvazione della tabella di corrispondenza del personale di Buonitalia SpA, che il relativo decreto sottoscritto il 30 maggio 2014 dai 4 Ministri concertanti, è stato inviato il 13 giugno 2014 alla Corte dei conti per la registrazione, tramite gli uffici dell'UCB del citato dicastero.

Il Vice ministro dello sviluppo economico
CALENDA

(30 luglio 2014)

GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", dispone, al comma 1, l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di una Direzione investigativa antimafia (DIA) "con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima";

il comma 2 prevede che "formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni";

il comma 3 dispone che "la Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico";

il principale ispiratore e promotore della DIA è stato il dottor Giovanni Falcone, tragicamente assassinato nel corso della strage avvenuta a Capaci il 23 maggio 1992, che ebbe l'intuito di creare una struttura interforze, nell'ambito di un progetto più ampio, nella quale raccogliere le migliori competenze investigative e alla quale bisognava accedere per concorso, per consentire un'adeguata selezione di investigatori e analisti;

considerato che:

nel marzo 2014 il direttore della Direzione investigativa antimafia avrebbe diramato una circolare ai 12 centri operativi e alle 8 sezioni distaccate sul territorio per comunicare che, in seguito ad una rimodulazione e razionalizzazione delle procedure operative, si provvedeva al dimezzamento degli accessi per gli operatori Infocamere alle banche dati delle forze dell'ordine (sistema di indagine - Sdi) o delle Camere di commercio;

l'accesso a tali banche dati, a parere degli interroganti, è di fondamentale importanza per un apparato investigativo quale la DIA, chiamata, tra l'altro, a controllare e contrastare gli affari mafiosi e il riciclaggio, le infiltrazioni dei *clan* negli appalti pubblici e a proporre ai giudici sequestri di beni in mano alle mafie;

l'uso di tali attività di verifica era stato ritenuto necessario per evitare infiltrazioni mafiose nei lavori dell'Expo Milano 2015, in quanto, tramite il confronto degli innumerevoli dati a disposizione, garantiva la supervisione della formazione delle compagini societarie degli espositori anche relativamente ai possibili precedenti penali degli operai o degli imprenditori;

risulta agli interroganti che a parere del direttore della DIA la rimodulazione in atto, nel caso del Sdi delle forze dell'ordine, sarebbe giustificata dalla necessità di adeguamento a quanto previsto dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (autorità amministrativa indipendente istituita dalla "legge sulla *privacy*", legge 31 dicembre 1996, n. 675), mentre per quanto riguarda gli accessi a pagamento, seppur convenzionati, nel *database* di Infocamere la limitazione scaturirebbe da un'esigenza di razionalizzazione delle risorse economiche;

considerato inoltre che:

al dimezzamento degli strumenti di controllo si sono aggiunte forti riduzioni nel trattamento economico del personale della Direzione investigativa antimafia e costanti e drastici tagli al bilancio;

il trattamento economico accessorio (Tea), che rappresenta circa il 20 per cento dello stipendio degli operatori in servizio presso la DIA, fino agli anni passati veniva iscritto a bilancio come spesa obbligatoria prevista per legge, mentre dal 2011 le risorse per coprire il contributo sono soggette alla discrezionalità del Governo, che dispone il pagamento tramite decreto;

la DIA per svolgere i compiti di istituto richiede, secondo quanto previsto dalla pianta organica della Direzione stessa, circa 3.000 unità tra funzionari e investigatori, mentre ad oggi risulterebbero in servizio nella struttura meno di 1.300 unità. Il bilancio è stato drasticamente ridotto passando dai 28 milioni di euro del 2001 ai 17 milioni del 2012;

considerato altresì che, risulta agli interroganti:

la DIA attualmente utilizza una società esterna per la gestione del sistema archivistico integrato che di fatto sostituirebbe lo Sdi nonché il *database* di Infocamere, con un evidente aggravio di costi;

allo stato nessuna attività di indagine preventiva risulta essere in corso di svolgimento;

la DIA sarebbe paralizzata e posta nelle condizioni di non operare efficacemente nella lotta alla mafia anche alla luce dagli ultimi provvedimenti adottati dal Governo che, dopo aver operato il taglio dei fondi per ben 6 milioni di euro in 3 anni, di fatto bloccherebbe il flusso di informazioni che pervengono dalle banche dati;

tale situazione impone agli operatori della Direzione di non poter svolgere le indagini in completa autonomia, in quanto costretti ad accodarsi nell'adempimento dell'attività investigativa, considerando che saranno soltanto 4 operatori su 10 a possedere le *password* per l'accesso alle banche dati utilizzate per le indagini;

considerando infine che, a parere degli interroganti:

il citato provvedimento del Governo risulta essere coerente con la recente approvazione della riduzione del 42 per cento della pena relativamente al voto di scambio politico-mafioso;

con tali provvedimenti la grande intuizione di Giovanni Falcone, relativamente ad un organo investigativo antimafia che potesse coordinare e riunire i flussi di informazioni per dipingere un quadro complesso quale quello delle attività mafiose su scala nazionale e internazionale, viene del tutto accantonata in quanto i flussi informativi non sono più centralizzati; inoltre si rischia di disperdere l'alto livello di professionalità ed esperienza del personale stesso;

malgrado gli sbandierati proclami del Governo, inerenti all'impegno nei confronti della lotta contro la mafia e la corruzione, prosegue l'opera di smantellamento delle strutture consacrate all'antimafia;

gli inattendibili annunci del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi alimentano la preoccupazione che sarà sempre più difficile contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici;

il Governo Renzi ha inizialmente chiesto ed ottenuto la riduzione delle pene per il voto di scambio ed in seguito ha deliberatamente paralizzato la Direzione investigativa antimafia privandola dei fondi e dei mezzi necessari per contrastare le mafie;

mentre la maggioranza Renzi-Berlusconi-Alfano continua, a parere degli interroganti, ad incentivare la mafia e la corruzione con atti concreti ed evidenti come quelli sopra indicati, il Governo continua a prendere in giro gli italiani con falsi ed inverosimili proclami su inesistenti disposizioni contro la mafia e la corruzione,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della circolare diramata dal direttore della DIA e quali provvedimenti, anche di carattere economico, intenda adottare al fine di ripristinare la piena operatività della Direzione ed impedire il definitivo smantellamento di questo importante organo investigativo, fondamentale nel contrasto alle mafie;

quale sia il cronoprogramma di attuazione dell'impegno assunto nell'affrontare il contrasto al fenomeno delle mafie anche straniere ed alla corruzione sul territorio nazionale;

se corrisponda al vero che la DIA si avvale di una società esterna per la gestione del sistema archivistico integrato e se tale scelta sia stata stabilita nel rispetto della razionalizzazione delle risorse economiche;

quale sia il cronoprogramma di attuazione del progetto di smantellamento della Direzione investigativa antimafia che, a parere degli interroganti, sta avendo luogo in modo graduale, silenzioso ed inesorabile con il tacito avallo della quasi totalità delle forze politiche;

se sia a conoscenza che a seguito dell'esternalizzazione delle banche dati siano stati creati gruppi di lavoro *ad hoc* esterni alla DIA, presso i quali verrebbe distaccato del personale altamente specializzato della Direzione investigativa antimafia depauperando e invadendo le competenze della stessa struttura professionale.

(4-02305)

(11 giugno 2014)

RISPOSTA. - Nell'ambito dei processi di *spending review* in atto nelle pubbliche amministrazioni, da oltre un anno la Direzione investigativa antimafia ha adottato diverse misure di riduzione di alcuni oneri a carattere fisso e ricorrente, innescando un processo virtuoso che ha permesso, tra l'altro, di reindirizzare parte delle risorse disponibili.

In ordine alla riduzione delle abilitazioni all'accesso al sistema di indagine SDI, la razionalizzazione trae origine dalla necessità di sospendere le credenziali a quel personale che, a causa del proprio incarico, non necessita dell'utilizzo di tale strumento di indagine; ciò anche a mente delle disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali che, nel sancire le prescrizioni afferenti ai soggetti abilitati alla consultazione e all'inserimento dei dati, ha espressamente previsto che sia verificata "la congruità del numero elevato di soggetti abilitati, accertando se la sua ampiezza è realmente giustificata in rapporto alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi", adottando "le misure conseguenti per ciò che riguarda abilitazioni, profili di autorizzazione e designazione degli incaricati del trattamento, mantenendo nel tempo alta la vigilanza affinché il numero dei soggetti abilitati resti appropriato in rapporto alle esigenze di servizio".

Per quanto riguarda invece la banca dati della Camera di commercio Infocamere, la riduzione delle abilitazioni all'accesso trova la propria ragion d'essere esclusivamente in esigenze di contenimento della spesa.

Va comunque considerato che entrambe le misure citate sono state adottate, tenendo conto anche di possibili successivi adattamenti connessi a giustificate esigenze di servizio.

Circa la riduzione dei fondi destinati alla DIA, inoltre, si precisa che sino alla data del 31 dicembre 2011 gravavano sul capitolo 2671 anche gli oneri per il pagamento del trattamento economico accessorio a favore del personale in servizio. Dal 1° gennaio 2012 è stato invece creato un apposito capitolo di bilancio dedicato unicamente al pagamento della citata indennità accessoria (capitolo 2673); pertanto, considerando che i fondi a disposizione della DIA sono ora ripartiti in due capitoli di spesa, ne consegue che nel tri-

ennio 2012-2014 non sono stati rilevati mutamenti sostanziali nelle dotazioni finanziarie sul capitolo 2671, destinato alle sole spese di funzionamento dell'articolazione centrale e di quelle territoriali, che, addirittura, risultano essere maggiori rispetto al biennio precedente e allineate a quelle del 2005.

Per il potenziamento delle dotazioni tecnico-investigative, poi, ulteriori risorse sono state recuperate e quindi rese disponibili, attraverso i consistenti risparmi ottenuti sul fronte delle locazioni passive con il rilascio delle sedi eccessivamente onerose (e il contestuale utilizzo delle strutture demaniali).

Per quanto concerne, invece, l'asserito ricorso a una società esterna per la gestione del sistema archivistico integrato, si comunica che la DIA non ha sottoscritto alcun contratto commerciale al riguardo; tale sistema, che disciplina il flusso della corrispondenza "in entrata" e "in uscita" dalla DIA, è entrato in vigore il 6 maggio 2013 (sostituendo la precedente applicazione informatica operante dal 1996) e da allora i suoi programmi sono stati progettati e realizzati esclusivamente da personale in forza alla DIA che ne assicura, altresì, la gestione e la manutenzione evolutiva.

Con riferimento alla situazione del personale, si rappresenta che la forza effettiva della Direzione investigativa antimafia ammonta attualmente a 1.339 unità a fronte delle 1.450 organicamente previste e che il volume dei dati numerici relativi alle fuoriuscite e alle immissioni di nuove unità, dal 1° gennaio ad oggi, è rimasto sostanzialmente equilibrato.

Quanto infine all'attività di verifica svolta dalla DIA in merito ai lavori connessi all'Expo Milano 2015, si è provveduto a potenziare il sistema dei controlli sulle attività contrattuali delle pubbliche amministrazioni interessate attraverso l'istituzione di appositi organismi composti anche da membri della Direzione investigativa antimafia. In tal modo, vi sono operatori della DIA all'interno sia della sezione specializzata del Comitato dl coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituita presso la Prefettura di Milano, sia del Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015, istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale.

Per quanto detto, si assicura che il Governo non ha in atto né in progetto lo smantellamento di una struttura basilare per il contrasto della criminalità organizzata, qual è senz'altro la Direzione investigativa antimafia.

Il Vice ministro dell'interno
BUBBICO

(11 novembre 2014)

MARGIOTTA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in data 26 marzo 2013 veniva emessa la circolare ministeriale n. 23876, avente ad oggetto "Indicazioni sulle modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati";

essa intendeva rispondere alla domanda formulata dalla Regione Piemonte che chiedeva di fornire un indirizzo chiaro ed univoco in relazione alle spedizioni transfrontaliere di oli usati ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 ed, in particolare, dell'articolo 12;

in merito agli oli usati, l'articolo 216-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 al comma 4 chiarisce che "al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006". In questo caso "si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonché "il principio di prossimità" che permettono "lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti" (art. 182-*bis*, lettera *b)*);

ne consegue che il principio di prossimità si applica esclusivamente alle procedure di smaltimento di oli usati per incenerimento in strutture fuori dal territorio italiano e che lo stesso principio non opera invece nel caso di spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione situazioni all'estero. Queste procedure di spedizione sono valutate solamente in accordo con il regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, con l'art. 12;

la circolare n. 23876 del Ministero sembrerebbe sostenere che il trasporto transfrontaliero di oli usati, quando implichi lunghe percorrenze, non costituisca una soluzione ottimale dal punto di vista ambientale, essendo invece preferibili altre forme di gestione degli oli usati (ad esempio il recupero di energia) all'interno del territorio italiano;

tale interpretazione è stata seguita dalla Regione Lombardia, che, in applicazione della circolare, in data 10 ottobre 2013 ha sollevato obiezione alla richiesta di spedizione transfrontaliera di oli usati da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), destinati ad un impianto di rigenerazione in Germania. Contro tale decisione è già stato promosso ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio;

nel 2012 la Commissione europea apriva una procedura d'infrazione contro la Repubblica polacca per l'introduzione illegittima di restrizioni in merito al trasporto internazionale di rifiuti a seguito di un'interpretazione ritenuta errata del testo del regolamento (CE) n. 1013/2006. Nella fattispecie le autorità polacche introducevano requisiti normativi che erano in contrasto con il regolamento, e che imponevano una condizione per cui il consenso per l'esportazione di oli usati destinati alla rigenerazione e al riciclo in strutture situate in un altro Stato membro dell'Unione europea era concesso solo quando si fosse verificata una saturazione della capacità di rigenerazione degli impianti situati nel territorio polacco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia trasmesso gli atti adottati dalla Regione Lombardia in applicazione della circolare n. 23876 del 16 marzo 2013 alla Commissione europea come esplicitamente richiesto dall'amministrazione regionale;

se non ritenga, in ragione delle procedure di infrazione già aperte dalla Commissione europea nei confronti di altri Stati membri, di verificare la compatibilità dei contenuti della circolare con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle merci;

se in base alle indicazioni fornite a Regioni e Province autonome con la citata circolare n. 23876, non distinguendo *de facto* nella normativa del trasporto transfrontaliero degli oli usati (art. 216-*bis*) tra destinazione a smaltimento e a rigenerazione, intenda altresì estendere il principio di prossimità anche agli altri rifiuti pericolosi come pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati "T e/o F" (contenitori di colle e collanti, disinfettanti, TIP, eccetera), che al momento godrebbero di regimi diversi.

(4-01326)

(10 dicembre 2013)

RISPOSTA. - Si rappresenta, preliminarmente, che questa amministrazione, su istanza della Conferenza delle Regioni, ha provveduto ad emanare la circolare ministeriale n. 23876 del 26 marzo 2013, recante "Indicazioni concernenti le modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", al fine di fornire un indirizzo chiaro e univoco in relazione alle modalità di esecuzione delle spedizioni transfrontaliere di oli usati disciplinate nel regolamento (CE) n. 1013/2006, in particolare all'articolo 12, ove sono indicate le circostanze in base alle quali le autorità competenti,

di destinazione e spedizione, possono sollevare obiezioni motivate in merito alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero.

In applicazione della circolare, la Regione Lombardia ha sollevato obiezione circa la richiesta di spedizione transfrontaliera di oli usati da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), destinati a un impianto di rigenerazione in Germania.

L'autorità competente *ex* art. 194, comma 6, del regolamento (CE) n. 1013/2006 (Regione e Provincia autonoma) è tenuta a trasmettere, ai sensi del comma 7, a questa amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno i dati relativi all'anno precedente previsti dall'art. 13, comma 3, della Convenzione di Basilea. Tali dati, la cui trasmissione è effettuata esclusivamente a fini statistici e non di controllo, riguardano, tra l'altro, "le informazioni sulle obiezioni alle spedizioni o al recupero previsti in quanto non conformi all'art. 12, par. 1, lett. *c)*". Sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti da tutte le autorità competenti il Ministero provvede ad elaborare una relazione che trasmette alla Commissione, ai sensi dell'art. 51 dello stesso regolamento.

Tanto premesso, circa la richiesta della Regione Lombardia, si rappresenta che le informazioni relative al caso in esame non sono state trasmesse al Ministero secondo le modalità illustrate. Pertanto non è stato possibile inserirle nella relazione predisposta ed inviata alla Commissione.

Per quanto concerne la compatibilità dei contenuti della richiamata circolare con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle merci, tale verifica è stata già effettuata precedentemente all'emanazione della circolare stessa. È, peraltro, costante orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia quello secondo cui, nel conflitto tra libera concorrenza e libera circolazione delle merci da un lato, e tutela ambientale dall'altro, si debba accordare tendenziale preferenza a quest'ultimo valore. Infatti, i rifiuti, diversamente dai beni di altra natura, a causa degli impatti negativi che ne possono derivare per l'ambiente e la salute umana, non sottostanno a un regime incontrollato di libera circolazione, bensì a un regime controllato. La circostanza, appunto, che i "rifiuti", e non quindi le "merci", siano soggetti a limiti nella libera circolazione, dettati da esigenze ambientali, è confermata dalla stessa esistenza del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere.

Come più volte affermato dalla Corte di giustizia e, da ultimo, nella sentenza resa nella causa C-292/12 del 12 dicembre 2013, l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1013/2006 è di fornire un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell'ambiente. La procedura di notifica e autorizzazioni preventive scritte, previste dal regolamento, è caratterizzata dalla presenza di

elementi diretti a garantire che le spedizioni di rifiuti siano realizzate nel rispetto della protezione dell'ambiente.

In base a tale normativa, i rifiuti, anche qualora destinati al recupero, non sono affatto soggetti a un'indiscriminata libera circolazione, bensì ad un giudizio di compatibilità ambientale da effettuare alla luce dei dettami stabiliti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e, nel caso di specie, dall'articolo 12. La circolare ministeriale, nell'interesse di un'applicazione unitaria del diritto comunitario a livello nazionale, vuole dare un'interpretazione senza tuttavia introdurre o modificare diritti e obblighi aggiuntivi o diversi da quelli già gravanti sui soggetti interessati ai sensi del regolamento. In altre parole, i contenuti della circolare n. 23876 sono, quindi, esclusivamente riconducibili alla norma primaria costituita dal regolamento che, nell'ambito della spedizione transfrontaliera dei rifiuti, elenca espressamente elementi da considerare caso per caso e con riferimento a una specifica spedizione, arrivando, nei casi ivi elencati, a limitare la movimentazione transfrontaliera, e quindi, la libera circolazione nel pieno rispetto della stessa legislazione comunitaria.

In particolare, la circolare fornisce indicazioni su come applicare le obiezioni indicate nell'art. 12 del regolamento alle spedizioni di oli usati destinati alla rigenerazione, richiamando i principi comunitari e non modificando assolutamente ciò che è già contemplato nello stesso articolo 12. Difatti, in base al regolamento, la movimentazione dei rifiuti transfrontalieri, essendo possibile solo previo rilascio dell'autorizzazione scritta da parte delle autorità competenti di spedizione e di destinazione, non è rimessa al principio della "libera circolazione", ma è subordinata ad un giudizio di verifica della compatibilità ambientale che si attua nella possibilità di sollevare obiezioni alla spedizione.

La circolare opera, così, in questo ambito e nel rispetto dei principi comunitari e, proprio nel rispetto delle esigenze di compatibilità ambientale, richiede, nel caso di spedizione transfrontaliera degli oli usati, che sia verificato che: a) la movimentazione verso gli impianti di rigenerazione, collocati a distanza maggiore rispetto agli altri impianti di rigenerazione disponibili, sia rispettosa della gerarchia dei rifiuti; a tal fine si propende per la soluzione che, in termini di ciclo di vita e in relazione agli impatti complessivi della produzione ed anche gestione (compreso il trasporto) di tali rifiuti, consenta di ottenere il "miglior risultato ambientale complessivo"; b) a parità di processi di rigenerazione il "miglior risultato ambientale complessivo" sarà costituito dalla rigenerazione degli oli usati nell'impianto che consenta di ridurre al minimo i rischi per l'ambiente e la salute umana e gli impatti ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti stessi; c) a parità di processi di rigenerazione sarà preferibile la rigenerazione degli oli nell'impianto che consenta di ridurre al minimo anche gli impatti che derivano dal trasporto e dalla movimentazione dei rifiuti.

Per quanto precisato, risulta evidente che gli indirizzi espressi nella circolare sono, quindi, coerenti con i principi delta normativa comunitaria e nazionale, sulla base dei quali la stessa circolare è stata concepita. Infine, sebbene la stessa circolare richiami principi comunitari di portata generale quali la gerarchia, essa fornisce specifiche "Indicazioni sulle modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati" ed è finalizzata a chiarire le puntuali problematiche evidenziate al Ministero dalla Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativamente alle spedizioni transfrontaliere di oli usati, la cui gestione soggiace a una disciplina speciale prevista nell'art. 216-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 di diretta derivazione comunitaria.

Si ritiene di poter evidenziare, al proposito, che la citata circolare non si basa sul "principio di prossimità". Al contrario, essa si basa, come già evidenziato in precedenza, su alcune singole fattispecie elencate all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, tra cui anche la lett. *a)*. Infatti, la lett. *a)* dell'art. 12 permette all'autorità competente di sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero previsto non è conforme all'art. 4 della direttiva 2008/98/CE, la quale, a sua volta, richiama la "gerarchia dei rifiuti" e, più in generale, il concetto del "miglior risultato ambientale complessivo". L'obbligo, appunto, di conseguire le opzioni che danno il "miglior risultato ambientale complessivo" comporta a sua volta l'obbligo di tener conto, attraverso valutazioni effettuate caso per caso, anche degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, minimizzando gli stessi. Peraltro, la circostanza che gli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione rappresentano un elemento di rilievo discende da principi, criteri e regole di carattere generale collegati alla tutela della salute e dell'ambiente e, in particolare, dai principi di precauzione e prevenzione e di correzione alla fonte (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Comunque, oltre ad essere derivabile dalle citate disposizioni comunitarie di rango primario, l'esigenza di minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti è anche derivabile dalla direttiva 2008/98/CE che costituisce una concreta attuazione del principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente (art. 191 del Trattato). Si richiede, in riferimento all'art. 13 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti richiamato dallo stesso art. 12, comma 1, lett. *a)*, del regolamento (CE) n. 1013/2006, agli Stati membri, di prendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti, sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

Tanto osservato in relazione ai contenuti della circolare n. 23876 del 26 marzo 2013, è d'obbligo rilevare che con sentenza depositata il 19 maggio 2014 (udienza 20 marzo 2014), lo stesso TAR Lazio (Sezione 2 bis, R.G. 10487/2013), oltre a condividere l'interpretazione della disciplina resa

dalla stessa circolare nella misura in cui il citato provvedimento della Regione Lombardia ne aveva fatto applicazione, ne ha addirittura confermato la legittimità giudicandolo conforme ai principi di tutela ambientale, come stabiliti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché ai principi in materia di concorrenza.

Quale motivo di diniego della necessaria autorizzazione all'esportazione dall'Italia verso la Germania di oli minerali usati classificati rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, aveva addotto, fra l'altro, che la normativa ambientale tedesca in vigore non assicura, anche con specifico riferimento agli oli minerali usati, il rispetto della "gerarchia dei rifiuti" (art. 4, par. 1, direttiva 2008/98/CE) non attribuendo, infatti, la priorità al riciclo sul recupero di energia. A tal riguardo il TAR Lazio ha rilevato, come di recente anche censurato dalla stessa Commissione europea, che la legislazione tedesca non impone, diversamente dalla normativa italiana, di avviare gli oli usati prioritariamente alla rigenerazione ponendosi pertanto in contrasto con i dettami stabiliti dalla normativa comunitaria. Ed infatti, con lettera del 20 febbraio 2014 la Commissione europea, lamentando che la normativa tedesca violi, come sostenuto dalla Regione Lombardia, la gerarchia dei rifiuti, ha inviato una lettera di messa in mora alla Repubblica federale tedesca, concedendo alla stessa un termine di 2 mesi per correggere l'infrazione comunitaria commessa dalla legislazione tedesca.

Considerato che la circolare costituisce un'indicazione interpretativa ministeriale circa la corretta applicazione della normativa primaria costituita dal regolamento comunitario n. 1013/2006, si ritiene che le norme dello stesso regolamento siano altresì applicabili ad altre tipologie di rifiuto. Di conseguenza, in caso di qualsiasi spedizione transfrontaliera, sussiste un generale obbligo delle autorità competenti nazionali di verificare, caso per caso, se la specifica spedizione abbia luogo nel rispetto degli artt. 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(7 novembre 2014)

PAGLIARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 9 aprile 2014 a Parma è stato allertato il numero telefonico 115 per un servizio di soccorso ad un cittadino al terzo piano di un edificio. In quell'occasione si è dovuto ricorrere all'intervento dell'autoscala e del carro teli del comando dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia, in quanto nessuna delle due autoscale del comando di Parma era disponibile. Questo ha com-

portato un allungamento dei tempi di impiego e di raggiungimento della zona. Solo grazie all'efficiente lavoro svolto dal personale dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri della compagnia di Parma, prontamente giunti sul posto, la vicenda ha avuto un esito positivo;

la mancata disponibilità delle autoscale è legata ad una serie di guasti ai due mezzi disponibili. Risulta infatti che la prima autoscala da 37 metri, acquistata nel 1996, sia da tempo fuori servizio causa la rottura del cestello di cui è dotata, avvenuta durante un intervento di soccorso. Il mezzo presentava inoltre altri guasti e problemi tali da renderla non più efficiente e non più adatta a garantire più la sicurezza degli operatori. Il secondo mezzo, un'autoscala da 30 metri in dotazione dal 1974, con guida a destra, è spesso guasto e anche in questi giorni è inutilizzabile a causa della rottura di parti elettriche del sistema di livellamento;

da una rilevazione effettuata presso altri comandi, è emersa l'impossibilità di reperire autoscale in grado di sostituire quelle attualmente inutilizzabili. L'unico mezzo utilizzabile per sostituire le due autoscale del comando di Parma, infatti, è risultato essere una piattaforma aerea di 24 metri che si trova al distaccamento volontario di Borgo Val di Taro, il quale però, essendo lontano dalla città, impiega un tempo eccessivo in caso di interventi da attuare in territorio urbano o in altri comuni della provincia;

il comando di Parma ha ripetutamente avanzato la richiesta di fondi straordinari al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, senza che la richiesta venisse accolta,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché sia possibile, per il comando dei Vigili del fuoco di Parma, ripristinare i mezzi non funzionanti.

(4-02973)

(11 novembre 2014)

PAGLIARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con un'interrogazione del 17 aprile 2014 era stata evidenziata la gravissima situazione venutasi a creare presso il comando dei Vigili del fuoco di Parma. In particolare veniva segnalata la non disponibilità di entrambe le autoscale a disposizione del comando, a causa di una serie di guasti che avevano coinvolto gli unici due mezzi disponibili. Era risultata poi impraticabile la sostituzione temporanea, in quanto una rilevazione effettuata presso altri comandi aveva evidenziato l'impossibilità di reperire veicoli da destinare, anche temporaneamente, a Parma;

nell'interrogazione veniva evidenziato come il comando dei Vigili del fuoco di Parma avesse ripetutamente avanzato la richiesta di fondi straordinari al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per fare fronte alle necessità di manutenzione straordinaria dei mezzi senza che la stessa venisse accolta;

attualmente una sola delle due autoscale è operativa. Si tratta però di un mezzo risalente al 1974 e sono necessari frequenti interventi di manutenzione;

il 4 maggio 2014 un nuovo guasto ha interessato uno degli automezzi a disposizione. Un'autopompa, impegnata per un intervento di soccorso, ha infatti subito un danno al semiasse posteriore con il distacco parziale delle ruote, rendendo il mezzo del tutto incontrollabile da parte dell'autista;

il guasto occorso all'automezzo, per la sua natura e per le circostanze in cui si è verificato, era tale da mettere in serio pericolo non solo l'incolumità degli operatori a bordo, ma anche quanti in quel momento si trovavano a transitare lungo la carreggiata stradale. Le conseguenze avrebbero potuto infatti essere potenzialmente drammatiche;

le condizioni attuali dei mezzi, come dimostrano gli avvenimenti del 4 maggio, sono tali da non garantire l'efficienza del servizio fornito ogni giorno dal comando di Parma a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza dei cittadini;

in seguito all'incidente, l'autopompa risulta ancora inutilizzabile,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire al comando dei vigili del fuoco di Parma la possibilità di ripristinare i mezzi non funzionanti e operare la necessaria manutenzione sui mezzi allo scopo di ripristinarne la piena operatività;

quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di permettere al comando dei Vigili del fuoco di sostituire i mezzi più antiquati, le cui condizioni sono oggi tali da non garantire più la sicurezza degli operatori e la tempestività dell'indispensabile servizio.

(4-02974)

(11 novembre 2014)

RISPOSTA.(*) - Si premette che i mezzi d'intervento a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono soggetti a manutenzioni programmate, manutenzioni straordinarie e controlli periodici al fine di garantire l'assoluta sicurezza degli operatori e la massima efficacia nel soccorso. Per tale motivo, a rotazione, una percentuale dei mezzi viene posta temporaneamente fuori servizio.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Parma dispone di 2 autoscale costruite una nel 1974 e l'altra nel 1996, quest'ultima riparata di recente. Si assicura che, nel periodo in cui quest'ultimo automezzo è rimasto fuori servizio, la carenza di autoscale è stata fronteggiata dalla Direzione regionale per l'Emilia-Romagna mediante un'opportuna ridislocazione dei mezzi nelle zone di competenza. Allo stesso modo si procederà in futuro, nel caso di ulteriori guasti o carenze di automezzi adibiti al soccorso tecnico urgente in dotazione al comando.

Con riguardo ai guasto dell'autopompa avvenuto il 4 maggio 2014, si riferisce che il mezzo interessato è rimasto nella sede stradale, fino ad arrestarsi in condizioni di sicurezza, senza che vi sia stato alcun distacco parziale delle ruote o perdita di altri componenti del veicolo stesso. A seguito dell'avaria, l'automezzo è stato posto fuori servizio e il giorno seguente riparato presso un'officina autorizzata, con sostituzione dell'elemento danneggiato.

Si informa inoltre che, al fine di garantire una maggiore dotazione strumentale dei presidi sul territorio, è in corso la fornitura al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di 6 piattaforme aeree autocarrate e che è stato, inoltre, avviato il procedimento volto a bandire una gara per la fornitura di 10 autoscale. All'esito di tali procedure saranno assegnati i mezzi, tenendo conto delle specifiche esigenze del comando provinciale di Parma, compatibilmente con quelle degli altri presidi presenti sul territorio nazionale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Si rappresenta, infine, che il decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, ha autorizzato in favore del Ministero la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni dl euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2016 ai 2021, da destinare specificamente all'acquisto di automezzi per il soccorso tecnico urgente. Tale disposizione normativa consentirà di venire incontro, almeno in parte, alle esigenze di ammodernamento di mezzi e attrezzature del Corpo dei vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BOCCI

(13 novembre 2014)

PUGLIA, AIROLA, BOTTICI, FATTORI, MARTON. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

presso il Centro rifornimenti del commissariato di Napoli, (Ce.Ri.Co.), dislocato presso la caserma "Boscariello", a Napoli, in via Milano n. 187/189, sono attualmente in servizio 56 dipendenti civili, 23 militari, nonché 12 dipendenti di ditte esterne, addetti alla manovalanza non connessa al trasporto ed alle pulizie della caserma;

la rappresentanza sindacale unitaria afferma che vi sarebbe un'ipotesi di chiusura del suddetto centro;

considerato che:

relativamente alle attività della caserma la rappresentanza sindacale descrive: le attività istituzionali a cui il Centro è preposto hanno prodotto, negli ultimi due anni, l'introduzione di materiali pari a circa 2.000 tonnellate ed una distribuzione di materiali pari a circa 3.000 tonnellate per una movimentazione generale di circa 30.000 metri cubi di materiali; Ce.Ri.Co. è tuttora l'unico polo di rifornimento logistico a livello nazionale, per le specializzazioni d'arma di carristi e bersaglieri, nonché per il materiale desertico utilizzato dai militari inviati in missione nei teatri operativi esteri. Inoltre il Ce.Ri.Co. rifornisce tutti gli enti, distaccamenti e reparti (EDR) del sud Italia, provvedendo anche alle spedizioni a domicilio per i materiali non disponibili presso altri EDR; di recente Ce.Ri.Co. ha introdotto materiali provenienti da altri enti soppressi (ad esempio Candiolo a Torino) con ingente dispendio di costi in termini di denaro e risorse umane;

l'eventuale soppressione del Ce.Ri.Co. comporterebbe non solo il trasferimento di tutti i materiali già immagazzinati, ma anche di quelli dislo-

cati nelle strutture di cui il Ce.Ri.Co. si avvale: l'Ufficio tecnico territoriale di Arzano (Napoli), dislocato presso la caserma in via Limitone di Arzano; la caserma "Magroni" di Bari, dove risiedono i mezzi mobili campali occorrenti per i teatri operativi, quali cucine da campo, *shelter* frigo, *shelter* lavanderia, eccetera;

pertanto, ribadisce la rappresentanza sindacale, l'ipotesi paventata di chiusura del Ce.Ri.Co. e l'eventualità di trasformare la Sezione di rifornimenti di commissariato (Se.Ri.Co.) di Palermo in Ce.Ri.Co., per assorbirne le competenze, comporterebbe l'ennesimo spreco di risorse a discapito delle politiche adottate dal Governo con le misure previste dalla *spending review* anche alla luce di fattori quali: il costo prodotto dal trasferimento dei materiali da Napoli a Palermo pressi altri EDR; l'ubicazione sul territorio nazionale nettamente sfavorevole, essendo Palermo collocata geograficamente in un'isola, mentre Napoli occupa una posizione più centrale, sicuramente più favorevole dal punto di vista logistico; la discordanza tra materiali da accantonare e volumetria libera disponibile presso la caserma sede del Se.Ri.Co. di Palermo; personale comandato in missione nei vari teatri operativi che prima della partenza arriva presso il Ce.Ri.Co. di Napoli per la vestizione (la maggior parte appartenenti a enti ubicati nei capoluoghi di provincia della regione Campania);

a giudizio della rappresentanza sindacale, mettere in atto una simile operazione, quale chiudere il Ce.Ri.Co. di Napoli per trasferire le competenze ed i materiali alla Se.Ri.Co. di Palermo (trasformandola in Ce.Ri.Co.) comporterebbe l'ampliamento delle infrastrutture essendo quelle esistenti alla Se.Ri.Co. di Palermo insufficienti per volumetria e percorso stradale. Difatti allo stato attuale la Se.Ri.Co. di Palermo è dimensionata al rifornimento della sola brigata "Aosta" e non ha gli spazi sufficienti per ricevere i materiali necessari per soddisfare gli altri reparti del sud Italia. Inoltre non si è tenuto conto delle difficoltà logistiche afferenti ai rifornimenti degli EDR, attualmente serviti dal Ce.Ri.Co. di Napoli, che di fatto sarebbero costretti, oltre al percorso stradale, ad un forzato transito via mare. Infine, ma non per ultimo, il derivante licenziamento forzato del personale dipendente di ditte esterne, che stante l'attuale situazione occupazionale nazionale, sicuramente non troverebbe reimpiego presso altre ditte, poiché la maggior parte di loro si trova in età tra 45 e 55 anni, con un'anzianità di servizio di 20-30 anni,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti la spesa complessiva prevista per la realizzazione del progetto di chiusura del Centro rifornimenti di commissariato di Napoli e se vi sia stata un'analisi dei relativi costi, considerato che, a parere degli interroganti, il provvedimento non trova alcun fondamento sotto l'aspetto sia logistico che funzionale e si trasformerebbe, al contrario, in un dispendio di risorse pubbliche;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire la salvaguardia del livello occupazionale e della veritiera gestione delle risorse umane, considerato che l'esperienza acquisita nel settore dei Ce.Ri.Co., da parte del personale dipendente, andrebbe persa a seguito di un'eventuale ricollocazione presso altri EDR.

(4-02054)

(10 aprile 2014)

RISPOSTA. - In attuazione di una serie di atti normativi legati alla *spending review*, ai decreti di attuazione della legge n. 244 del 2012 e dei decreti legislativi discendenti, le forze armate hanno da tempo avviato un programma di rimodulazione delle strutture territoriali, amministrative, di supporto e logistiche che, ferma restando la necessità di salvaguardare e anzi potenziare le capacità operative dello strumento militare, preveda, ove possibile, l'accorpamento di funzioni analoghe, allo scopo di adeguare il proprio assetto organizzativo alle nuove condizioni, sia di natura organica che di risorse disponibili.

Nei programmi di rimodulazione dell'Esercito rientra la soppressione del centro rifornimenti di commissariato (Ce.Ri.Co.) di Napoli nel 2015, con contestuale trasferimento delle funzioni al centro di Roma (e non di Palermo come invece indicato nell'interrogazione). Il trasferimento determinerà un limitatissimo impegno di spesa in quanto i materiali specialistici immagazzinati nel Ce.Ri.Co, di Napoli, acquistati in limitati quantitativi per far fronte ad esigenze di immediato impiego, risultano di modica consistenza.

Per quanto attiene invece ai materiali di più ampia distribuzione, destinati cioè a tutto il personale militare, la forza armata, in considerazione della prevista chiusura del centro, ha disposto che tra gli enti di consegna delle forniture relativi ai programmi acquisitivi del 2013 non figurasse il Ce.Ri.Co. di Napoli, il quale continuerà ad espletare la propria attività di rifornimento con approvvigionamenti calanti fino alla data di chiusura.

La chiusura dell'ente, d'altra parte, genererà risparmi di spesa quantificabili nell'azzeramento dei costi relativi al mantenimento e gestione dell'infrastruttura, per far fronte ai quali, nei 2013, è stato assegnalo un importo pari a 837.551,94 euro. Relativamente, infine, alle iniziative da assumere "al fine di garantire la salvaguardia del livello occupazionale e della veritiera gestione delle risorse umane" si assicura che, a seguito della chiusura del centro rifornimenti di commissariato di Napoli, il personale sia militare che civile non subirà alcun pregiudizio in termini occupazionali. Infatti la forza armata porrà in essere, come sempre, i provvedimenti di reimpie-

go tenendo conto dell'esperienza maturata da ciascuno nello specifico settore e dei *desiderata* espressi in merito alle destinazioni, al fine di trovare un'utile ricollocazione a tutto il personale interessato.

Il Ministro della difesa
PINOTTI

(14 novembre 2014)

RANUCCI, FILIPPI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'art. 1, comma 217, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha istituito il sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) che comprende l'archivio telematico centrale e lo sportello telematico del diportista;

nell'archivio telematico centrale devono convergere le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria relative alle navi e alle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto); con lo schema di regolamento di attuazione approvato dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2013, sono state definite le modalità del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico, quelle relative alla conservazione della documentazione, all'elaborazione e fornitura delle unità da diporto iscritte e alla pubblicità degli atti;

lo sportello telematico del diportista, invece, semplifica il regime amministrativo per l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto e lo schema di regolamento di attuazione ne ha definito il funzionamento riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione, all'attribuzione delle sigle di identificazione, alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale;

il SISTE doveva essere istituito, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (e quindi entro il 1° luglio 2013);

il regolamento ministeriale, che doveva stabilire le modalità per l'attuazione del sistema telematico, doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (e quindi entro il 2 marzo 2013);

nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2013 si legge che il Consiglio dei ministri ha approvato lo "schema di regolamento che dà attuazione al sistema telematico centrale della nautica da diporto, che introduce semplificazioni, correttivi e strumenti di controllo tali da incentivare positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato che, al contempo, rafforzino sia la tutela degli interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore. Il provvedimento istituisce un Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, che consentirà di riferire ad un unico organismo nazionale le competenze in materia di iscrizione delle unità da diporto e che varrà, conseguentemente, anche ad uniformare le prassi amministrative in uso; un Archivio telematico centrale della nautica da diporto, depositario di tutti i dati tecnici e giuridici riferiti a ciascuna unità da diporto; lo Sportello telematico del diportista (STED), che sarà operativo presso tutte le Capitanerie di Porto, presso tutti gli Uffici Circondariali marittimi, presso tutti gli Uffici di motorizzazione civile e presso un migliaio di Agenzie di pratiche nautiche. Il testo verrà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri prescritti";

considerato che:

il sistema telematico permetterà di ridurre i fenomeni fraudolenti, consentendo un'efficiente sinergia tra pubblica amministrazione ed operatori del settore al fine di garantire l'acquisizione di elementi conoscitivi utili all'identificazione delle unità da diporto;

la mancata adozione del sistema, non consentendo il corretto ed efficace controllo del pagamento della tassa sulle unità da diporto, crea un rilevante danno per l'erario,

si chiede di sapere:

se vi siano elementi ostativi che giustifichino il considerevole ritardo e non consentano, in virtù anche dell'approssimarsi della stagione estiva, di concludere rapidamente l'*iter* di un provvedimento invocato ormai da decenni dal mercato e dalle associazioni di categoria;

quali siano i tempi per l'emanazione del regolamento attuativo del SISTE finalizzato ad una radicale semplificazione e razionalizzazione delle procedure, oltre che alla progressiva informatizzazione della tenuta dei registri di iscrizione e alla digitalizzazione delle formalità relative al rilascio dei documenti delle unità da diporto.

(4-01989)

(2 aprile 2014)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione si comunica che, come auspicato anche dagli interroganti, nel Consiglio dei ministri n. 26 dell'8 agosto 2014 è stato approvato in esame definitivo, a seguito dell'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, il regolamento che introduce il sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Attualmente il regolamento è stato avviato alla firma del Capo dello Stato per essere successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

(13 novembre 2014)

RISPOSTA. - Al fine di rendere un più possibile informato ed esauriente riscontro, appare indispensabile ripercorrere i fatti più salienti che hanno caratterizzato la fase di realizzazione del progetto cofinanziato.

Valga precisare, innanzitutto, che con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 88 del 16 aprile 2010, è stato emanato un bando nazionale per la realizzazione di progetti di *bike sharing* associati a sistemi di alimentazione mediante energie rinnovabili, e, in particolare, pensiline fotovoltaiche, per un valore complessivo di 14 milioni di euro. Ai sensi dell'art. 2 del bando, potevano presentare domanda di contributo i Comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e regionali. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, la percentuale massima del contributo pubblico era fissata nell'80 per cento del costo ammissibile per l'investimento (esclusa IVA); erano ammessi progetti il cui costo complessivo, al netto dell'IVA, fosse compreso tra i 50 e i 500.000 euro.

Ai sensi dell'art. 6 era previsto che venisse istituita un'apposita commissione tecnica con il compito di procedere alla verifica circa il rispetto delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze pervenute, nonché alla valutazione dei progetti secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 8, ai fini della formazione della relativa graduatoria.

Il Comune di Erice presentava in data 15 ottobre 2010 la domanda di contributo per la realizzazione di un sistema di piste ciclabili per la valorizzazione del territorio montano e costiero, completo di stazioni di *bike sharing* alimentate con fonti rinnovabili, il quale veniva ammesso a finanziamento con decreto dell'8 febbraio 2011 per l'importo di 340.956,85 euro a fronte di un valore complessivo, al lordo di IVA, di 595.000 euro. La comunicazione formale di ammissione a contributo veniva formalmente accettata dal proponente in data 14 marzo 2011.

Nel rispetto delle condizioni fissate nel bando, il soggetto beneficiario avrebbe dovuto dare inizio ai lavori entro i 120 giorni dalla concessione del finanziamento e provvedere al completamento delle opere entro il termine dei successivi 365 giorni. Eventuali istanze di proroga, del termine sia di inizio che della fine dei lavori, sarebbero dovute essere tempestiva mente presentate dal beneficiario e debitamente motivate. Non sarebbero state concesse proroghe per un periodo cumulativo superiore a 180 giorni, salvo i casi in cui venisse rilevata dal Ministero una particolare criticità.

Il Comune di Erice, che era tenuto all'avvio dei lavori entro la data del 24 luglio 2011, con note del 23 giugno e del 18 luglio 2011, richiedeva una prima proroga di 90 giorni. Essa veniva motivata dalla necessità di rimodulare quanto necessario per l'avvio del progetto in dipendenza dell'avvenuta entrata in vigore, a partire dal 9 giugno 2011, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2003). Veniva evidenziato, altresì, che solamente in data 14 luglio 2011 era stata pubblicata la legge regionale n. 12 del 2011, attuativa delle stesse disposizioni in ambito regionale. In accoglimento di tale motivata richiesta, i competenti uffici del Ministero provvedevano alla concessione della proroga, fissando il termine per l'avvio dei lavori al 24 ottobre 2011.

Con successiva istanza del 19 ottobre 2011, a causa dei ritardi accumulati nel corso della rielaborazione del progetto esecutivo, per l'acquisizione dei pareri in sede di conferenza dei servizi e per le procedure per l'emanazione del relativo bando di gara, il Comune aveva richiesto una seconda proroga di 90 giorni per l'avvio dei lavori. Anche tale richiesta veniva assentita dall'amministrazione, e il termine per l'avvio delle attività veniva fissato per il successivo 24 gennaio 2012.

Con nota del 17 gennaio 2012 il Comune aveva ulteriormente comunicato che a causa dei ritardi accumulati per il rilascio dei pareri sul progetto da parte degli enti competenti (ufficio del demanio della Regione Sicilia, Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani, eccetera), risultavano necessari ulteriori 120 giorni di proroga per effettuare l'espletamento della gara d'appalto, già avviato dal competente ufficio, e pervenire all'avvio delle attività.

Sulla base dei motivi portati a giustificazione, si procedeva alla concessione dell'ulteriore proroga richiesta, fissando il termine ultimo per l'avvio dei lavori al 24 maggio 2012.

Ma anche tale termine non veniva rispettato.

Con nota del 16 maggio 2012 il Comune di Erice trasmetteva il verbale di gara con il quale si era provveduto all'aggiudicazione provvisoria

dei lavori, precisando di aver avviato le procedure per le verifiche previste dalle vigenti normative, e si riservava di comunicarne l'esito. Con nota del 13 dicembre 2012 comunicava che, completate le verifiche di legge, il 22 ottobre era stato stipulato con la ditta affidataria il contratto d'appalto Rep. n. 2925. Solo con successiva nota dell'8 ottobre 2013 veniva finalmente comunicato che il 25 gennaio 2013 si era dato inizio alle attività volte alla realizzazione del progetto cofinanziato, allegando la copia del verbale di inizio lavori e della pianificazione sequenziale e temporale delle attività.

Con nota del 23 dicembre 2013 il Comune di Erice richiedeva, tuttavia, un'ulteriore proroga di 120 giorni a valere sul termine di conclusione dei lavori, in ragione della necessità di provvedere alla predisposizione di una perizia di variante in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Ne veniva, altresì, preannunciato il successivo invio al Ministero per le valutazioni e l'eventuale successiva approvazione ministeriale, come prescritto dal bando. Nessuna documentazione, tuttavia, risulta essere successivamente pervenuta, per cui non si è potuto esaminare la preannunciata variante e né, conseguentemente, concedere alcuna proroga.

Più avanti, con nota del 4 settembre 2014, il Comune rappresentava che, stante la rilevante e notoria presenza di turisti nel proprio territorio nella stagione estiva, non era stato possibile completare i lavori previsti entro i nuovi termini proposti. Precisava, tuttavia, che tutti i beni e le "attrezzature" risultavano già acquistate e assemblate, e che le stesse sarebbero state posizionate una volta ridotto il flusso turistico. Allo stesso tempo, veniva comunicato che a seguito di talune ed evidenti criticità, si era proceduto alla sostituzione del direttore dei lavori con altro tecnico qualificato. In ultimo, la conclusione definitiva dei lavori veniva improrogabilmente fissata per il successivo 30 novembre 2014.

Sulla base di tutto quanto relazionato e motivato, il Ministero procedeva a rideterminare il termine ultimo per il completamento dei lavori al 30 novembre 2014. Allo stesso tempo, in considerazione delle ripetute problematiche riferite che ancora non avevano consentito il completamento del progetto, si era ritenuto necessario richiedere urgenti e ulteriori informazioni all'amministrazione comunale beneficiaria del cofinanziamento, tanto che in data 21 ottobre, nel corso di un incontro avvenuto presso gli uffici ministeriali, il sindaco di Erice ha illustrato compiutamente le circostanze intervenute, dettagliate e documentate in una nota datata 21 ottobre 2014, come nel seguito riassunte.

Con provvedimento dirigenziale del 6 giugno 2014 il responsabile unico del procedimento (RUP), architetto A.D., ha revocato l'incarico di direttore dei lavori e coordinatore del la sicurezza all'architetto A.R., avocandolo a sé, a causa delle rilevanti irregolarità amministrative riscontrate e degli ingiustificabili ritardi accumulati nella realizzazione dell'opera.

Con successiva determinazione dirigenziale del 23 luglio 2014 il medesimo RUP ha approvato una perizia di variante e suppletiva dei lavori con maggiore onere finanziario, rispetto a quello contrattuale, di 63.814,47 euro, prevedendo la definitiva conclusione dei lavori per il 30 novembre 2014.

L'amministrazione comunale, in occasione della ripresa dei lavori avvenuta dopo l'estate, venuta a conoscenza della predetta perizia di variante e suppletiva, non essendo stata preventivamente informata del suo contenuto e verificata la mancata emissione dei necessari pareri da parte del comando di Polizia municipale e della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ha ritenuto la perizia affetta da nullità in origine, in quanto essa operava un completo stravolgimento del percorso originario non adeguatamente giustificato né autorizzato dall'amministrazione.

Con nota sindacale del 30 settembre 2014 indirizzata al RUP, è stata contestata la mancata esecuzione "a regola d'arte" dei lavori e la contestuale inottemperanza dell'impresa, nonché la mancata e immediata vigilanza riparatrice da parte della direzione lavori sulla cattiva realizzazione delle opere, a partire dalla recente ripresa dei lavori; veniva disposto, conseguentemente, che il RUP provvedesse alla revoca immediata del provvedimento di nomina "in proprio" della direzione dei lavori con assegnazione delle funzioni al geometra G.T., dipendente comunale, provvedendo, altresì, all'immediata contestazione alla ditta esecutrice della mancata esecuzione "a regola d'arte" dei lavori, con riserva di chiedere la revisione in danno delle opere realizzate che non risultino conformi al progetto.

Con successivo decreto sindacale del 6 ottobre 2014, essendo venuto meno il rapporto di leale collaborazione e per evitare di mettere a rischio il cofinanziamento ministeriale, è stato revocato anche l'incarico al RUP architetto A.D., nominando in sua sostituzione il dipendente geometra G.T..

Con successivo decreto sindacale del 14 ottobre, al fine di evitare che il procedimento amministrativo rimanesse sotto la responsabilità dell'ex RUP, responsabile del Settore lavori pubblici del Comune, il procedimento inerente ai lavori è stato assegnato, stante la materia connessa alla viabilità, al Settore polizia municipale.

Con provvedimenti sindacali n. 44 e n. 45 del 20 ottobre, adottati di concerto con il responsabile del Settore polizia municipale, l'ingegnere G.T. è stato nominato quale supporto al RUP ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2006, e il geometra G.S. è stato nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

I lavori, per tali vicissitudini, sono al momento sospesi e risulta in corso la redazione ad opera del nuovo RUP di nuova perizia di variante ri-

condotta agli obiettivi strategici originari definiti dall'amministrazione locale e cofinanziati dal Ministero, sia pure aggiornati per superare intervenute criticità, quali nuove tecnologie attinenti al *bike sharing* e al relativo *software* operativo, la mancanza di idonea compatibilità dei percorsi con quelli delle autoambulanze e altre situazioni atte ad assicurare una maggiore sicurezza stradale.

Detta perizia verrà a breve sottoposta, oltre che agli organi competenti per la sua approvazione, all'esame dell'impresa esecutrice per la sottoscrizione del conseguente atto di sottomissione. La tempistica di esecuzione dei lavori è, conseguentemente, connessa all'atteggiamento che adotterà l'impresa ad oggi titolare dei lavori: a) qualora accetti l'esecuzione della nuova variante, si prevede che il completamento degli stessi potrebbe avvenire entro e non oltre il mese di febbraio 2015; b) in caso contrario, dovendosi risolvere il contratto in danno dell'impresa e riappaltare le opere che rimangono da eseguire, sempre tramite gara con procedura aperta, è ipotizzabile di poter pervenire a definire l'intervento entro il mese di settembre 2015.

In ragione di quanto argomentato, è stata richiesta una proroga per la conclusione dei lavori al mese di febbraio 2015, e comunicato, al contempo, che l'amministrazione comunale si rivarrà su chiunque abbia eventualmente consentito ed effettuato arbitrariamente opere non previste nel progetto originario o, comunque, in spregio a quanto approvato dall'amministrazione e cofinanziato dal Ministero.

Appare evidente che non risulta possibile, allo stato dei fatti e sulla base della documentazione agli atti del Ministero, svolgere accertamenti in merito ad eventuali difformità o modifiche apportate al progetto originario a suo tempo approvato e cofinanziato. Né, in particolare, in merito alla conformità delle opere a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557, sul rispetto delle disposizioni recate dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sui materiali utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale stabiliti dalla norma UNI EN 1436/1998 e della normativa vigente relativa all'impatto ambientale.

Si rileva, tuttavia, che l'art. 15, comma 2, del bando stabilisce che il Ministero si riserva la facoltà di procedere a revoca parziale o totale del contributo concesso, o al recupero totale o parziale del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge o nel caso di notevole difformità tra progetto presentato e opera realizzata. In quest'ultimo caso l'entità della difformità viene valutata a giudizio insindacabile della commissione.

Il Ministero, pertanto, per tramite dei propri competenti uffici, ha avviato con immediatezza le necessarie verifiche con l'amministrazione

comunale e provvederà tempestivamente alle valutazioni di competenza in ordine alla documentazione che sarà prodotta, in esito alle quali adotterà le iniziative conseguenti nel pieno e integrale rispetto delle procedure definite con il bando di gara e delle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(13 novembre 2014)

SONEGO. - *Ai Ministri della difesa e della salute.* - Premesso che:

l'Agenzia per la protezione ambientale del Friuli-Venezia Giulia ha recentemente accertato che nell'area di addestramento militare del poligono "Cellina Meduna", i magredi di Cordenons (Pordenone), è stata rinvenuta una presenza anomala di torio 232;

la presenza di tale materiale radioattivo sarebbe l'esito di attività addestrative delle forze armate italiane e di altri Paesi Nato svoltesi nel corso dei decenni passati;

i residui radioattivi costituiscono motivo di preoccupazione per l'ambiente naturale e per le persone;

risulta pertanto necessario attivare ogni utile iniziativa atta ad una più precisa conoscenza del fenomeno e delle sue conseguenze possibili nonché finalizzata a scongiurare ogni negativa conseguenza della presenza dell'inquinante,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, di concerto fra loro, di dover tempestivamente informare le autorità locali e l'opinione pubblica sulla reale situazione del sito;

se ritengano di assumere inoltre ogni iniziativa atta rimuovere ogni forma inquinamento da torio 232 presente nel sito.

(4-01499)

(16 gennaio 2014)

RISPOSTA. - L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Friuli-Venezia Giulia ha comunicato al comando della 132 brigata Ariete di Cordenons e agli enti territoriali competenti in materia di protezione ambientale (Prefettura, Regione, Provincia, Comune, ARPA e ASL) i primi risultati delle analisi effettuate nell'area su cui insiste il poligono di Cellina Meduna.

Nello specifico, in 4 degli 8 bersagli statici presi in esame è' stata riscontrata una presenza di torio in "quantità nettamente superiore" ai livello normalmente presente in natura, da collegare, presumibilmente, alle attività di addestramento militare svoltesi tra gli anni '80 e '90 nel sito.

Sulla base degli esiti finora conseguiti, i cui dati sono ancora preliminari, si evince che la contaminazione è circoscritta a piccolissime aree all'interno del poligono.

In ogni caso, un piano di caratterizzazione finalizzato alla risoluzione della problematica è stato già approvato il 12 giugno 2013 dalla conferenza dei servizi, nel cui ambito vengono presi in esame gli interessi di tutti i soggetti coinvolti per giungere ad una decisione univoca e condivisa.

Non appena noti i contenuti tecnici di dettaglio riguardanti le concentrazioni di torio rilevate e l'estensione areale delle zone, da determinare nel corso del monitoraggio tuttora in atto, saranno avviati, sulla base delle indicazioni espresse dalla conferenza dei servizi, gli approfondimenti per individuare le azioni più idonee al ripristino ambientale dell'area.

Il Ministro della difesa
PINOTTI

(12 novembre 2014)

STEFANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI. - *Ai Ministri della difesa e della salute.* - Premesso che:

il crescente afflusso di profughi e migranti clandestini che sbarcano sulle coste del nostro Paese integra gli estremi di un'emergenza con potenziali risvolti sanitari, in considerazione delle condizioni igieniche degli Stati da cui origina il flusso;

parte considerevole dei profughi e migranti clandestini è raccolta in alto mare dalle navi della Marina militare che prendono parte all'operazione "Mare nostrum";

una volta sul territorio nazionale, i migranti clandestini ed i profughi sono altresì presi in carico dalle forze dell'ordine ed altro personale dello Stato;

esiste conseguentemente un rischio sanitario da esposizione al contagio di malattie infettive a carico del personale nazionale impegnato nella gestione dell'emergenza migratoria,

si chiede di sapere quali misure il Governo abbia assunto per ridurre il rischio di contagio nel personale militare, delle forze dell'ordine o comunque pubblico, preposto alla gestione dell'emergenza migratoria in atto e se, in particolare, siano state previste vaccinazioni o altre misure di riduzione del pericolo di contrarre malattie infettive o comunque rare e pericolose.

(4-02302)

(10 giugno 2014)

RISPOSTA. - La problematica concernente il rischio di contrarre malattie infettive da parte del personale dipendente è stata più volte affrontata in ambito del Ministero, anche per le attività connesse ai flussi immigratori, sia con disposizioni a carattere generale sia con direttive specifiche contenenti misure di prevenzione fina alla minimizzazione dei possibili rischi biologici.

Tutto il personale preposto a determinate attività, come nel caso di "Mare nostrum", viene sottoposto a visita medica preventiva pre-impiego, previa accurata valutazione dei rischi per la salute del singolo e della collettività. Oltre a essere sottoposto a vaccinazione e/o altra profilassi secondo i dettami di specifiche direttive tecniche, il personale viene anche informato sugli eventuali rischi lavorativi contingenti, adeguatamente formato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale, quali: guanti, mascherine filtranti, occhiali, tute monouso e copri-scarpe, secondo esigenza.

Nel corso dell'operazione Mare nostrum, ritenuta a possibile rischio d'infezione tubercolare, sono stati inoltre effettuati su tutto il personale interessato dei *test* ("*test* secondo Mantoux"), con gli eventuali approfondimenti del caso. Altrettanto avviene per le attività di settore avviate dal 10 novembre 2014. Durante le operazioni di soccorso in mare, i naufraghi sono

stati, di massima, sottoposti a sorveglianza sanitaria e ad isolamento, quando ritenuto necessario, anche a bordo delle navi militari.

Infine, il personale militare che svolge attività di vigilanza congiuntamente alle forze di polizia all'interno dei centri di accoglienza, sottoposto al previsto ciclo vaccinale, è tenuto ad attenersi a quanto riportato nelle "Raccomandazioni per la tutela degli operatori delle Forze di polizia dal rischio da esposizione ad agenti biologici", emanate dal Ministero dell'interno sulla base delle "Linee Guida nazionali del Ministero della salute sul rischio di trasmissione di agenti biologici".

Il Ministro della difesa
PINOTTI

(13 novembre 2014)